

241

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. giugno 1862
dal Ministro Dell' Interno*

OGGETTO

Disposizioni sulle Associazioni

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore

Adottata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI LEGISLATIVE

76:
241.



COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Ufficio 1- *16 ancini*

" 2- *Borromeo*

" 3- *Allievi*

" 4- *Borgatti*

" 5- *Parrattoni*

" 6- *C. Praverita*

" 7- *Proeli*

" 8- *Boncompagni*

" 9- *Prestelli*

COSTITUZIONE . d

Presidente

Boncompagni

Segretario

Borromeo

Relatore

Boncompagni

54.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

nell' Gabinetto	2 alle ore	~~8 1/2~~ ^{Urena} ~~8 1/2~~	del 19 giugno	1862
nell' Gabinetto	3 alle ore	9 ant.	del 21. Giugno	1862
nell' "	1 alle ore	9. ~~promeriti~~	del 24 Giugno	1862.
nell' Gal. 1	alle ore	8 1/2 di sera	del 26	1862
nell' "	1 alle ore	8 1/2 di sera	del 27 5 ^o	1862
nell' "	2 alle ore	2. ~~prom~~	del 30 5 ^o	1862
nell' "	alle ore	8 1/2 ~~prom~~	del 1 ^o Luglio	1862
nell' "	alle ore	3 ~~prom~~	del 2 ^o 5 ^o	1862
nell' "	alle ore		del	186

1. Affermare che con l'annessione, formato proprio l'anno di guerra, e b. fame accordate ad un'epoca indenne, il delle insurrezioni dei paesi di montagna e di quindici generale da gli anni d'armamento in guerra ed consumo del 2° anno.
2. Indagare sul modo in cui si formò l'Unione - non in intersezione? e che vincente delle inst. liberali importò da via dei repubblicani e della cappe nazionale delle influenze sullo, per la prima del ministero.
3. Che l'idea di un'andata col nuovo regime di libertà si il ministero fu in un'occasione indigena - ma non il prestigio del partito cost. che non dat. l'indagare del suo stato italiano, e vice la sua condiz. di pace al. intero. Si vede, non inestamento, alla impregnazione di via. guerra.
4. Che si afferma che si si vide farne ad un'epoca d'ordine? quanto essere in corrente nel 1° e 2° - Distrutto il sistema delle alleanze - l'alleanza anglo-fr. del 1851 in cui si vide, in ogni, la e tutti i regimi liberali - che non si doveva fare in brevità di tempo e i carminare - l'inglese, ed il franco - che, in via, ha esecuto il piano. Si è presagito si non mandata dal Franco, per la rivoluzione del 1848, il sistema di unione.
5. Che si afferma che si si vide farne ad un'epoca d'ordine? quanto essere in corrente nel 1° e 2° - Distrutto il sistema delle alleanze - l'alleanza anglo-fr. del 1851 in cui si vide, in ogni, la e tutti i regimi liberali - che non si doveva fare in brevità di tempo e i carminare - l'inglese, ed il franco - che, in via, ha esecuto il piano. Si è presagito si non mandata dal Franco, per la rivoluzione del 1848, il sistema di unione.
6. Che si afferma che si si vide farne ad un'epoca d'ordine? quanto essere in corrente nel 1° e 2° - Distrutto il sistema delle alleanze - l'alleanza anglo-fr. del 1851 in cui si vide, in ogni, la e tutti i regimi liberali - che non si doveva fare in brevità di tempo e i carminare - l'inglese, ed il franco - che, in via, ha esecuto il piano. Si è presagito si non mandata dal Franco, per la rivoluzione del 1848, il sistema di unione.
7. Che si afferma che si si vide farne ad un'epoca d'ordine? quanto essere in corrente nel 1° e 2° - Distrutto il sistema delle alleanze - l'alleanza anglo-fr. del 1851 in cui si vide, in ogni, la e tutti i regimi liberali - che non si doveva fare in brevità di tempo e i carminare - l'inglese, ed il franco - che, in via, ha esecuto il piano. Si è presagito si non mandata dal Franco, per la rivoluzione del 1848, il sistema di unione.
8. Che si afferma che si si vide farne ad un'epoca d'ordine? quanto essere in corrente nel 1° e 2° - Distrutto il sistema delle alleanze - l'alleanza anglo-fr. del 1851 in cui si vide, in ogni, la e tutti i regimi liberali - che non si doveva fare in brevità di tempo e i carminare - l'inglese, ed il franco - che, in via, ha esecuto il piano. Si è presagito si non mandata dal Franco, per la rivoluzione del 1848, il sistema di unione.
9. Che si afferma che si si vide farne ad un'epoca d'ordine? quanto essere in corrente nel 1° e 2° - Distrutto il sistema delle alleanze - l'alleanza anglo-fr. del 1851 in cui si vide, in ogni, la e tutti i regimi liberali - che non si doveva fare in brevità di tempo e i carminare - l'inglese, ed il franco - che, in via, ha esecuto il piano. Si è presagito si non mandata dal Franco, per la rivoluzione del 1848, il sistema di unione.
10. Che si afferma che si si vide farne ad un'epoca d'ordine? quanto essere in corrente nel 1° e 2° - Distrutto il sistema delle alleanze - l'alleanza anglo-fr. del 1851 in cui si vide, in ogni, la e tutti i regimi liberali - che non si doveva fare in brevità di tempo e i carminare - l'inglese, ed il franco - che, in via, ha esecuto il piano. Si è presagito si non mandata dal Franco, per la rivoluzione del 1848, il sistema di unione.

and the number of times. I intend to give it
 & finally
 I have not yet written

[illegible]

Missione ~~istitutiva~~ generale, fuori del cas. e ~~speciale~~
in Sicilia.

[illegible][illegible]

SESSIONE 1861

N° 241

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio,
ministro dell'Interno

(RATTAZZI)

nella tornata del 3 giugno 1862

ASSOCIAZIONI

SIGNORI,

La legislazione penale vigente nelle antiche provincie puniva coll'immediato scioglimento, e reprimeva col carcere o col confino, secondo la varietà dei casi e delle persone, qualunque associazione di più persone organizzate in corpo per trattare di oggetti politici od altri, quando la medesima non si fosse formata col permesso dell'autorità legittima, e non si fossero osservate le condizioni da questa imposte.

Lo Statuto del 4 marzo 1848 dichiarò riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica; dichiarò inoltre questa disposizione non applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Allo Statuto tenne dietro nello stesso anno 1848 un reale decreto del 26 settembre, reso in virtù delle facoltà straordinarie attribuite al Governo dalla legge del 2 precedente agosto, col quale, *ad oggetto*, come si disse, *di far scomparire dal Codice penale, allora vigente, talune disposizioni non più in armonia coll'attuale ordine politico*, si dichiararono abrogate, fra le altre, le disposizioni degli articoli 483, 484, 485 e 486, le stesse che vennero più sopra sommariamente riferite.

(241)

Questo decreto del 26 settembre 1848, che implicitamente parve ammettere l'assoluta libertà di associazione, divenne naturalmente, con lo Statuto, parte del giure pubblico del nuovo regno d'Italia.

Qui ebbero fine nelle antiche provincie le disposizioni legislative sopra il diritto di riunione e di associazione. E tale rimane anche oggidì lo stato della legislazione italiana.

Lo svolgimento però delle libertà politiche richiamò di buon'ora le menti sul carattere in apparenza vago ed incerto di siffatte disposizioni, che pure avevano tratto ad una delle maggiori franchigie costituzionali. E, riscontrando col tenore della legge 26 settembre l'articolo 32 dello Statuto, sorse fin d'allora il dubbio, se ancora sussistesse nell'interesse della cosa pubblica la facoltà dell'immediato scioglimento già concesso al potere esecutivo; se tale facoltà, dovendo essere disgiunta da sanzione penale, non fosse per avventura insufficiente; come potesse accordarsi col pieno riconoscimento del diritto di riunione e di associazione la ingerenza delle leggi di polizia; se lo Statuto, accennando a riunioni pacifiche in genere, non rendesse necessario un apposito provvedimento per quelle aventi ad oggetto atti o deliberazioni di esclusiva competenza dell'autorità costituita; se infine il libero esercizio del diritto di associazione potesse essere regolato nei suoi primordi, o dovesse unicamente essere infrenato nella successiva sua esplicazione.

Ma queste varie dubbiezze erano di prevenzione anziché frutto delle condizioni dei tempi; nè tra le gravissime emergenze della politica nazionale, e le temperate aspirazioni della generalità dei cittadini, venne mai occasione al Governo di dover moderare nell'interesse dello Stato l'esercizio del diritto di associazione.

I casi occorsi durante questa Sessione parlamentare commossero vivamente la pubblica opinione e ridestarono tutte le antiche preoccupazioni. Si lamentò più che mai il difetto di apposita legge o, per dir meglio, la indeterminatezza del diritto penale vigente; e mentre il Governo del Re venne solennemente richiesto dei suoi intendimenti sopra quelle pubbliche adunanze che, assumendo forme parlamentari, ostentarono propositi contrarii alla sicurezza dello Stato, soprattutto nei rapporti internazionali, ogni futuro provvedimento dello stesso Governo fu da un'altra parte denunciato come incostituzionale e la prenunziata proposta di legge si dichiarò non solo non necessaria, ma lesiva della libertà politica.

Il Governo del Re porta opinione che nel concetto dello Statuto e nello stato anche incompiuto dell'attuale legislazione il potere esecutivo possa aver titolo sufficiente a comprimere l'esercizio del diritto d'associazione, sempre quando esso trascenda lo scopo e volghi in danno od in pericolo della cosa pubblica; così ancora egli opina che l'autorità del Parlamento e lo spirito pubblico siano egida in ogni tempo all'abuso di

3
 tale facoltà. Ma poichè questa stessa competenza del potere
 esecutivo si vorrebbe revocata in dubbio, scemando così ai
 suoi provvedimenti quella efficacia che essi attingono ad
 una incontestata legalità ed al consenso unanime della pub-
 blica opinione; poichè il carattere odiernamente assunto da
 talune associazioni non trova un preciso riscontro nel giure
 penale del regno, il Governo medesimo reputa ora necessario
 che una legge affermi solennemente la sua prerogativa, com-
 pia una lacuna della legge vigente, ed afforzi con determinate
 sanzioni penali l'azione che egli può essere quando che sia
 chiamato ad esercitare. Con ciò verrà eziandio pienamente at-
 tuata la disposizione dello Statuto che, nel riconoscere il diritto
 di adunarsi pacificamente e senz'armi, lo vuole però subordinato
 all'osservanza di una legge che ne regoli l'esercizio nello
 interesse della cosa pubblica.

(241)

Queste sono le provvidenze che il Governo invoca. Per
 rimanente ogni limitazione del diritto di associazione, e così
 l'obbligo per gli associanti od associati d'informarne l'autorità
 costituita e la facoltà in questa di apporre al suo futuro eser-
 cizio una qualsiasi condizione, sembra al Governo soverchia
 ed improvvida. Imperocchè troppo breve intervallo corre in
 materia di libertà politica da uno stato di tutela governativa
 ad uno stato di depressione.

A somigliante concetto s'informa adunque lo schema di legge
 che il Ministero rassegna presentemente alle vostre delibe-
 razioni. Tacendo onninamente delle associazioni che possono
 vulnerare la sicurezza delle persone e degli averi, l'articolo 1
 dell'annesso progetto contempla soltanto quelle che possono
 offendere gli interessi proprii dello Stato, enumera i fatti od
 atti aventi questo carattere, e li comprende esplicitamente
 fra i reati. L'articolo 2 dichiara eziandio espressamente la
 facoltà del Governo di ordinare lo scioglimento delle asso-
 ciazioni incorse in uno dei fatti od atti preallegati; e poichè
 quest'unico provvedimento non varrebbe a togliere la pos-
 sibilità di un nuovo conflitto, l'articolo 4 punisce inoltre
 la continuità del consiglio o dell'opera, e fissa a tre mesi la
 durata massima della pena, ove i recidivi siano i capi, i diret-
 tori o gli amministratori della già disciolta associazione. Per-
 fine, trattandosi di penalità da infliggersi per abuso di una
 libertà consacrata dallo Statuto, l'articolo 3 intende a far
 procedere di pari passo col provvedimento amministrativo
 l'istituzione di una procedura ed a comprovare in tal guisa
 colla pubblicità del rito giudiziario l'opportunità della misura
 dal Governo adottata.

Signori, accogliendo questa proposta di legge, voi avrete
 sciolto l'autorità esecutiva dalle ambagi di una versatile
 discussione e reso un nuovo omaggio così al benefico eser-
 cizio di una preziosa libertà come alle supreme esigenze
 dello Stato.

Nell'attuale perturbazione degli animi lo spirito di associa-
 zione può facilmente degenerare in sciagurate improntitu-

(241)

dini. Però, come l'azione intempestiva e mal misurata di privati cittadini potrebbe mettere a repentaglio i grandi risultati finora ottenuti coll'opera prudente e sempre progressiva del Governo, è d'uopo che voi confermiate il mandato a questi commesso e sia proclamata la sua competenza a provvedere per quanto può interessare la sicurezza e l'avvenire della Nazione.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

I fatti o gli atti di una qualsiasi associazione, diretti a promuovere, accogliere d'uomini ed acquisti d'armi e munizioni senza l'assenso del Governo, o a diffondere principi contrari allo Statuto, al fine di compromettere la sicurezza dello Stato, saranno puniti col carcere o col confino, salve le maggiori pene contemplate nei casi speciali dalle leggi vigenti.

Art. 2.

L'associazione predetta potrà essere sciolta dal Governo con decreto reale.

Art. 3.

I fatti od atti che hanno dato luogo allo scioglimento saranno immediatamente denunciati all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento a termini dell'articolo 1.

Art. 4.

I membri di un'associazione disciolta, che si riuniscano durante il procedimento o dopo la sentenza di condanna e continuino a fare atti dipendenti dall'associazione, saranno egualmente puniti col carcere o col confino.

Per i capi, direttori od amministratori la pena non sarà minore di tre mesi.

La provocazione a disobbedire alle leggi dello Stato e ad ordini legittimi della pubblica autorità, con ^{alcuno} ~~con~~ ~~alcuno~~ ~~dei~~ mezzi indicati nell'articolo 468 del Codice Penale, sarà punita colla pena del carcere o del confino non maggiore d'un anno e della multa estensibile a L. 1000 ^{e salvo le} ~~norme~~ ~~previste~~ ~~nel~~ ~~capo~~ ~~3.º~~ ~~del~~ ~~2.º~~ ~~lib.~~ ~~1.º~~ del Codice Penale.

Se i reati contemplati negli articoli precedenti e negli articoli 468 a 473. del Codice Penale si eseguano col mezzo d'atti, ifruzioni, o con l'uso d'un associazione qualsiasi, si applicheranno le pene ~~previste~~ ~~nel~~ ~~capo~~ ~~3.º~~ ~~del~~ ~~2.º~~ ~~lib.~~ ~~1.º~~ del Codice Penale.

in tutte disposizioni d'Age
con l'aumento d'un grado ed ope-
rate le norme fissate nel cap. 4.
tit. 1.º, lib. 1.º del Codice Penale.

però non. Leg. 229

non è detto la libertà

di discussione - ~~la~~ ^{la} ~~diffusione~~ ^{diffusione}
di principi contrarii

Ma intanto ~~che~~ ^{che} ~~rebo~~ ^{rebo}

non è carattere di

reato, quando, che nel

termini di una ~~diffusione~~ ^{diffusione}

scandalo, Ma non è

mai in innocente, né

tolerabile, quando, che

trascorrendo quei confini

non dirige med. lotta

aperta, contro l'autorità

delle leggi. Per ciò, invece

di notare privati

Monocarpine = $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{O}_2$

La diffamazione ed i suoi effetti
contrarii allo Statuto, abbiamo
veduto che si doveva invece
provocare la provocazione
e ribellione alle
leggi dello Stato ed
agli atti legittimi delle
pubbliche autorità. La
provocazione ha anzi
dovuto recarsi che ha
una significazione
seria e precisa nel
senso del diritto penale.
Essa si applica a tutti
coloro che, senza

mentidivacante art. 290

missione d'incanto

non tutti cause che

attori lo commettono.

Il nostro codice ha

un ^{capo} ~~titolo~~ speciale

sulla prescrizione

o commettere reato.

(lib. 2. tit. 4. capo 5.) e. o

definire i ~~reati~~, tutti

in cui può commettere

la prescrizione ~~ordinaria~~

tenuti in ~~breve~~ ~~breve~~

adempimento, ~~breve~~

pubblici, ~~stampa~~

scritti affissi o parsi

è l'istituto di cui sempre
il nostro come lo
promozione non è

sottanto ~~sta~~ ^{lo} ~~per~~ ^{per} ~~partecipare~~ ^{partecipare}

Il nostro reato atteso, che

intendere per sé non

reato, come constatò degli

art. 469, 470 per cui si

capisce come ~~si~~ ^{si} ~~giudica~~ ^{giudica}

la provocazione ~~si~~ ^{si} ~~giudica~~ ^{giudica}

con pena minore, non

non ~~si~~ ^{si} ~~giudica~~ ^{giudica}

allargando il reato

provato non si è stato

comesso, e l'art. 476

si riferisce ad una

La provocazione a disobbedire alle leggi dello Stato, o ad ordini legittimi della pubblica autorità, col mezzo di atti, istruzioni, deliberazioni, o concorso attivo di qualsiasi associazione sarà punita con le pene del carcere o del confino non maggiore di un anno, e della multa estensibile a L. 1000, a carico degli individui coperti secondo le norme stabilite nel capo 3. tit. 2, lib. 2. dell'odice Penale.

Se col mezzo di atti, istruzioni o concorso dell'associazione si giungano le provocazioni e gli eccitamenti ~~effetti~~ previsti negli art. 466 a 473 dell'odice Penale, ovvero i reati contemplati nell'art. precedente, si applicheranno le pene stabilite in tali disposizioni di legge con l'aumento d'un grado.

Gli atti, le deliberazioni e
le provvidenze d'ufficio
affiancate, in cui si contengono:
(le opere cancellate negli
art. 15 e 24 della L. del 26
maggio 1848 per la repressione
dei reati di stampa, ~~con~~
~~impedire~~ alle medesime,
saranno punite col carcere
non maggiore d'un anno e
con multa estenibile a lire 1000,
ovvero con pena di polizia secondo
le circostanze

256

Processo Verbale della Commissione
per la legge sulle Associazioni.

Seduta del giorno 14 Giugno 1862.

Presenti i Commissarii Dotti Uffizii 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.°

Si procede alla nomina del Presidente, e resta eletto
il Onorevole Donnaufpauer

Il Segretario l'Onorevole Borsosini

Il Presid. invita i Commissarii a far conoscere
il Mandato che viene di loro alle D^e rispettive Uffizii.

Il Commiss. del 1.° Uff. (Onor. Mannini) dice
che il suo Uffizio emise l'atto
che la legge proposta fosse riformata
in modo da divenire una legge
repressiva, tolta qualunque carat-
tere di legge di transizione, e di
eccezione; rammentando la circolare
risposta del 11.° Art. 1.°, il quale gli
sembra chiuso e organico e non racchiu-
dente l'approvazione prevista e
sani modi l'orale e quali fin
un'associazione di lingue e di parole
veramente indeterminate e
sopra l'espressione della libertà fatta
con il detto tutto, di fatto di
principii contrari alle Statute.

Sull'art. 2. voto all'unanimità
unanimità che non dovesse la-
ciare al Gov. la facoltà di dis-
giungere, ma dovesse dare a
quel potere che è chiamato a
decidere sulla colpevolezza degli
atti imputati.

Voto che doveva dare la facoltà
di sospensione al Ministro del tr.

Si rinviare

I quanto alle violenze fu
dopo che l'Antiviti stessa
giudiziana dovrà essere defi-
nitiveamente sulla ragione
o violenza della Abbiezione.

terro, onde non mettere in de-
culo del Re nella vergogna di
poter essere ucciso, e così obli-
gato al Ministro di denunciare
i Reati al Principe le St. orf.

L'art. 6. fu accettato, e le
violenze non avevano da questo
contenuto.

Finalmente l'Assemblea si
conferma di proporre che
il giudizio sui reati, si metta
l'art. 1. per essere definito in finiti.

La proposta, fatta da un Mem-
bro che fece aggiunto un articolo
che stabilisce non potere alcuna
Abbiezione propriamente detta, che
non fosse data ^{incontrapponendo} ~~presentando~~ ^{presentando} ~~presentando~~
all'Antiviti Politica, fu esposta
alla maggioranza, e venne un voto

Equal vote si ebbe la proposta
di stabilire una pena contro le
forze private.

Il Commissario dell'Assemblea 2.^a (Bonomi)
espose che nel suo ufficio si era
per prima cosa proposta il quesito
se la legge quale fu presentata
dal Ministro corrispondesse, e adem-
pire veramente alle promesse fatte
fatta dal Pres. del Consiglio in Parla-
mento, cioè se debba essere una legge
sulle Abbiezioni. Fu osservato
che in non era e che la legge presen-
tata non era che una legge repres-
siva di alcuni reati che potrebbero essere
commessi da Abbiezioni.

La proposta che fu in seguito a ciò

84
fatta da varii membri: ma la legge
fu fatta oggetto, non essendo
stata annullata dalla maggioranza,
fu invece annullata quella che si dice
del Coronerario propone che la
legge fosse informata nel senso di
una legge penale, nella quale l'in-
terpretare tutti quei reati che possono
commettersi contro da stranierini
non da privati in contravvenzioni materiali,
proibite e che non fossero per avventura
considerati dalle vigenti leggi penali.
In fine' dato al Coronerario un
voto di fiducia per la riforma del
l'Art. 100.

L'uff. in seguito disse che durante
il processo lui fatti immemorati, non
aveva il Potere Esecutivo altro partito
che di sopprimere le estrazioni e im-
membri fossero imputati l'aver com-
metti i reati stessi.

Quanto alla trapiantazione disse che
non doveva essere lasciato al Potere
Giudiziario, onde questo non fosse trapi-
nato nell'arena politica, e temendo
che esse non fosse che una giurisdizione
sostituita dalla commissione di trapiantare
e mantenere estrazioni che ostendano
la loro azione anche fuori del territorio
di una giurisdizione. Di che quindi
mandato al suo Coronerario di pro-
porre un articolo non mai fatto dato al
Governatore la facoltà di trapiantare con
quella massima garanzia che volere
a impedire l'abuso e l'arbitrio.

Otto finalmente che il Potere non de-
veva essere depositato alle Corti di Amle.

Il Commissario dell'Uff. 3.^a [Albini] riferisce
che nel suo uff. si presentò per
primo quesito se la legge sul quale
fu presentata per la giunta di ora
stata promessa dal Presid. del Consiglio
e fu deciso in senso negativo. ~~Esposi~~
allora alcuni membri che la Commis-
sione doveva riformare il progetto
stato nel voto di farne una vera
legge sulle Associazioni, onde dare
fin d'ora al Gov.^{to} il modo di resistere
ai pericoli futuri, senza aspettare a fare
nel momento di crisi e quando il
pericolo già fosse presentato. Tale
proposta non essendo stata accettata,
la legge l'Uff. decide che la legge
dovrebbe essere respinta nella forma in
cui fu presentata, e si doveva riforma-
re in modo da renderla realmente
efficace e considerandola come una
aggiunta da farsi al Cod. Penale
per riguardo a quei reati che per ora
ventura non furono in esso compresi.

L'Uff. poi, osservando come nell'Art.
1.^o non fosse raggiunto nessuno dei due
scopi cui tendeva, quello, cioè di ispirare
azioni altruiste non contemplati nel
Cod. Penale, e quello di ^{punire} ~~compire~~ diversamente
qualora fossero commesse da Asso-
ciazioni, incaricò il Commissario il-
talo di proporre un articolo di dispo-
sizione separato, articolo che il Commiss.
si riserva di presentare quando si disem-
perano gli articoli.

All'Art. 2.^o l'Uff. votò perché
il Governo potesse avere la facoltà di
^{proporre} ~~disporre~~ quelle Associazioni che si

203
fosse per condizione reale e legale
di alcuna delle azioni annunciate nel
proposto art. 1.

Sull'art. 1.º l'Uffizio Dirige che la
singolarità — Dicono essere — la
conseguenza della condanna, senza che
fosse necessario venire decretato dalla
Autorità Giudiziaria.

Sul punto la conoscenza di conti-
nenti reali doveva riferirsi alle Parti
d'Abile, l'Uff. alla maggioranza di
un ^{solo} ~~contenuto~~ ~~di conti~~ Dirige il contrario.

Il Commisario dell'Uff. 1.º [Borghetti] riferisce che il
suo Uffizio accettando il concetto essere
necessaria una legge di repressione sulla
matéria, vide al suo Commisario il
Mandato di informare l'art. 1.º del
progetto Ministeriale in modo che la
legge finale in essa contenuta sia
coordinata al vigente sistema penale,
e di proporre l'aggiunta d'un articolo
sul quale fosse stabilito un aumento
di pena verso coloro che avessero commessi
i reati, di cui nell'art. 1.º, e di agire
d'un'Allegazione. L'Uff. conclude
dal 1.º art. le parole a diffondere
principi e... finali che potrebbero
far soffrire all'art. stesso una legge suadente
la stessa legge della legge proposta.

All'art. 2.º l'Uff. deliberava che al
Governo si concedesse la facoltà di diffondere
un'Allegazione che lo rendere responsabile
dei fatti ed atti di cui nel 1.º articolo, sotto
cui fosse per avere una Affare
contata contro l'abuso di tale facoltà,
e che la legge fosse dopo essere durata

indipendentemente da Decreto Reale,
dipende poi immediatamente al
Trile e fatti di natura dato luogo
alla soppressione. La quale si in-
ferisce ipso jure revocata qualora
in un termine da stabilirsi dal Com-
missario, d'arresto alla Commissione,
non fosse intervenuto il giudizio.

Il Commissario si riserva quindi
di presentare vari articoli redatti
nel senso che sarebbe stato deciso dal
suo Ufficio e da tal'ufficio al
progetto Ministeriale.

Il Commissario dell'Ufficio V / Penitenziario
che l'Ufficio, constatando l'effettiva
non la legge proposta non fare una
legge sulle Associazioni, ma solo una
legge repressiva, diede al suo Commissario
il mandato di revocare formale
l'art. 1^o in modo che, senza essere
una legge di transizione, supplisse
ai difetti che fossero intervenuti durante
nella vig. legislazione penale.

Sull'art. 2^o l'Ufficio convenne di
dare al Governo la facoltà di trasformare
una Associazione, che obbliga di denun-
ciare i fatti che la provocano, e riser-
vato che l'azione criminale privata
della potestà non le è bisognante
della Associazione.

Non avendo la proposta di definire
di Prumi in simili materia in
Decreto e anche l'art. 6. del Progetto
Ministeriale.

217

(Piemonte)

Il Commissario del Reg. C. dice che il suo ufficio si preoccupa effettivamente degli effetti della Legge proposta, non limitandosi che a tale generale del Paese, fare tale che una legge sulle Abitazioni sia sicura e necessaria. Esprati in distinzione per alcuni che propongono non dovuti fare riforma legge, e chi che propongono fare anziché il progetto Abitativo, e vari che propongono diverse riforme quest'ultimo, l'ufficio convenne sul voto che il Progetto Abitativo dovessero essere respinto, e che altro che ne dovessero formulare che riguardasse le azioni viciniori che potessero essere messi da Abitazioni, e che occupassero una ripartizione a tutela della sicurezza della Pate. Quindi finì l'ufficio assolutamente respinto ogni proposta di una legge presentata. Dice al suo Commissario l'incarico di averlo. Dopo allora il Commissario far formulare un Progetto che supplisca ai difetti delle vigenti leggi ferate, ispirandosi la pratica di ammettere il principio della ripartizione o della tiragliamenti di Abitazioni, come fanno da pro-nunciati dai Triunali.

Il Commissario del Reg. C. (Piemonte) espone come il suo ufficio, essere preoccupato di farvi che si potessero produrre le Abitazioni, esprimendo nelle vicinie. Concludendo, escludere ogni sospetto di una non legge presentata, non annesse la necessità d'una legge esplicita,

contro l'arrivo di alcuni Membri
che opinavano bastevoli le disposizioni
della vig. legge penale per combattere
ogni abuso si facesse in tale occasione.

Il Commissario fu quindi
incaricato di proporre una legge che
soddisfesse ai nostri, ^{che} per avventura
si verificassero nel Cod. Rom. —
Risposta a favore del Governo la
parola di miglioramento delle con-
dizioni, si ammise al Parlamento
quella di sospensione, con
limitazioni che assicurassero il paese
che non avrebbe fatto un uso limi-
tato di questa parola, e solo nei
casi in cui fosse necessario com-
promettere la sicurezza dello Stato,
e nell'obbligo dell'innocenza de-
monstrata ai Tribunali dei fatti che
avessero provocato la sospensione stessa.
Nel rimanente della legge fu dato
al Commissario un voto di fiducia.

Il Commissario del luff. 8.00 ^{Vomunguini} riferisce che il
suo ufficio unanimemente respinge
il progetto, trovando meno conforme
ai principi costituzionali quello di
voler imputare a una deviazione
un reato che fosse commesso da in-
dividui. Respingere pure il pro-
getto d'arrendare al Gov. la parola
di miglioramento delle condizioni,
ora ammettendo che in simile
una teoria siavi qualche cosa a fare,
chiede al suo Commissario un
mandato di fiducia sul modo di
promuovere una legge che ne levi

a rimpiazzare la buona che per
avventura si trova pure esistente
nella vigente legislazione come
riguardo ai fatti di cui parla
l'Art. 1^{mo} del Progetto Ministeriale.

L'ufficio deliberò che, nel caso
di reati commessi da Alunghi
di Alunghione se ne dovesse ri-
tenere responsabile il Sg. Dirigente
D. N. Alunghione detto, debbano
che restasse i suoi d'un Alunghione
giure, per fatto che il reato fu
commesso di concerto col detto
Alunghione detto, futuro fornito con
un avanzato di pena.

Avvenisse che anche la Alunghione
giure potesse venir sospesa durante
il processo, e anche disciolta, in
seguito alla condanna,

che la responsabilità dovesse per
sua pronunziata dalla Sezione di
prima. Detta requisitoria del
Pubb. Ministero, che il Procuratore
ha fatto incriminare anche of-
fendendo alle Corti d'Appello,
e lo bisogno della Alunghione
pronunziata dalla Corte stessa,
per riflettere che per instanza
essifatte sia sempre conveniente
rinnviare la competenza dei
giurati.

Il Sg. Dirigente del suo ufficio il
Commissario si riserva di far conoscere
alla dismissione il proprio personale
avuto, in alcuni punti discordi con quello del suo ufficio.

Il Commissario dell'uff. 9 (Prestiti) ten-
dendosi a parte, il Commissario
dell'uff. 3: ripose in nome dei
sui che l'uff. 9: ammette in
matrimonia la necessità di un

procedimento legislativo nelle
Atterrizioni politiche.

All' Art. 1^o si propone un cambio-
mento di redazione, secondo il
qual cosa sarebbe così concepito:

„Le ammissioni d'immigrazione, o d'
acquisto d'arrai e immigrazioni
fette o tentate da individui d'
atterrizione, senza l'assenso del
Governo e che comprometterebbero
la sicurezza dello Stato, saranno
punite col carcere o col confino
etc. come nel Proj. Minus. 4.

e più si aggiungerebbe
„Le i casi contemplati nell' Art. 1.
„ sono stati commessi da atter-
rizzioni o da rappresentanti d'essa,
„ la pena sarà accresciuta di un
„ grado. Poi si finirebbe scrivendo
„ la atterrizione

Finalmente sarebbe ora anche
la parola „o la diffusione di prin-
cipii contrarii a' lo Statuto etc. „
prevedendo espressamente la legge.

L'art. 2^o lo vorrebbe ora dispo-
nuto nel seguente modo:

„Nel caso di casi contemplati
„ nell' Art. 1.^o il Gov. avrà la fa-
„ „oltà di sospendere la atterrizione
„ politica, salvo a fare immediatamente
„ denuncia al Trib. di quei Parti,
„ per l'opportuna Procedura. —

Modificherebbe l'Art. 4. nel
seguito modo:

„I Membri di una atterrizione at-
„ tesa o disinta che intenteranno
„ a fare atti dipendenti dalla med.

verranno forniti col carne e col
confino. Per ogni, Direttore, ed
Amministrazione la pena non sarà
minore di 3 anni. Il giorno
di tale reato sarà definito in
Piemonte.

Terminata la relazione per parte dei Commissari
del voto dei rispettivi uffici, il Presidente osserva che
conveniva, per procedere regolarmente e ordinatamente
nella discussione, il formulare i punti principali
e di massima sui quali la Commissione doveva
decidersi prima d'adentarsi nell'elaborazione degli artico-
li e nella discussione di redazione.

L'On. Spaventa propone che ogni Commissario dichiararsi avanti
ogni cosa se il suo ufficio oppone o meno il voto di
avere una legge preventiva sulle alienazioni.

„ Dezatti propone che i primi Commissari formuli in iscritto
e brevemente le specifiche domande aventi del proprio
ufficio, onde meglio conoscere i punti di divergenza
fra i vari uffici e render più facile la discussione.

„ Mancini trova che ciò si ottiene meglio col nome dei
Votanti degli uffici. Risponde all'On. Spaventa
che gli uffici non potranno dare mandato al Com-
missario di fare una nuova legge, mentre egli non
potrebbe che rigettare il progetto proposto, o non dispo-
nendo, non mai sostituirci un progetto di diversa natura.
Si arresta alla disposizione del Presidente di formulare
dei quesiti di principi, i quali devino, si presentate
integre alla discussione speciale degli articoli.

„ Presidente dice che è necessario, per procedere oltre, avere tutti oc-
chio un ben formulato progetto. Prende l'articolo delle
relazioni dei Commissari, onde formulare con bi-
urezza i punti di dissenso, i quali non gli am-
brano dover essere nei motivi nei gravi, diffusi che
tutti gli uffici si trovano d'accordo nella necessità
di provvedere con una legge repressiva alle esigenze

politiche del momento e quindi
le discussioni non potranno es-
sere che su questioni secondarie
e di minore importanza.

L'On. Albini trova che nella circostanza attuale la Commissione
non può prescindere dal fare
una discussione di principi,
onde il Relatore possa fare poi
canto nella Relazione e stabilire
quali fossero le vedute della Com-
missione sui principali di essi
che verranno poi trattati nel
Parlamento. Trova in' essere
tanto più necessario, anche il
Ministro, attuale presentando questa
legge che egli stimo così necessaria
al bene del Paese, appalti il suo
dittando al Parlamento presidente
che aveva dichiarato, di ritenersi
bastevolmente armato nelle leggi
già esistenti.

" Sanationi propone che si integri il Prussiano Ubbale e si for-
mazioni i punti principali e di
organizzazione quali debbasi fare
una preliminare discussione. -
Quanto alla domanda fatta dal-
l'On. Spaventa, egli dichiara che
il suo ufficio dichiara non voler
prende una legge preventiva sulle
Associazioni.

" Beali spera che il Governo, col Progetto presentato, intese
presentare una legge sulle Associa-
zioni, almeno non gli siano state
fatte, e inta in prova il Titolo
che prende la Scherma, e la parola
della Relazione.

" Manzoni propone che i punti di organizzazione, su cui si della

3921

II

deliberare prima d'ogni cosa
altrove ed essere i seguenti:

1°

La legge sarà regolativa in generale
del 2° d'assunzione, e rispettiva
di tutti i concetti della Massoneria?

2°

Altrove in tal legge contemplati
e in qual modo, anche tutti con-
cetti da individui non affermati,
e tutti affermati, quali dovreb-
bon essere tali concetti?

3°

Con quali norme nei Riti conti-
stanti in atti, d'assunzione ed
operazioni della Massoneria,
potrà la responsabilità penale
restringersi ai soli individui
colpevoli?

4°

Avrà il 1° punto discrezionale di
singolare o soltanto di rispondere
la Massoneria? In quali casi?
Con quali garanzie ed obblighi?
O questa facoltà sarà demandata
esclusivamente all'autorità Penale
giurica?

5°

A qual potere giudiziario conferirà
il giudizio? Intervento dei Riti

6°

Quali saranno gli effetti dei giudizi
di condanna e di assoluzione pro-
nunciata nei fatti incriminati?
Ogni condanna conferirà di fatto
la distruzione della Società? O il
potere giudiziario nella detta intesa

potrà pronunciarsi lo scioglimento
o non autorizzare il Governo a
sciogliere la Associazione?
L'On. Alfieri considerando che la Commissione dovrà essere
preparata a tutelare alla Camera
tutte le questioni di principio
e di sostanza che troveranno
campo in questa discussione,
propone che essa la tratti fin
d'ora con tutta la possibile bri-
ghezza

La Seduta è rinviata, e rimandata a Sabato 24. corrente
alle ore 9. ant. —

Seduta del 24. Giugno.

Sono presenti i Commissarii degli Uffici 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9:
l'On. Alfieri dell'antico. Prussia. Ubbi che viene approvato.

Il Presidente dell'Ateneo di due Indirizzi l'uno del Circolo
Nazionale di Prussia, l'altro di
quello di Berlino, diretti alla Camera
dei Deputati, con cui protestano
contro la legge presentata dal Ministero
intorno alle Associazioni, e apre in
seguito la discussione sul 1°mo punto
presentato dall'On. Mazzini

Spemata non vuole una legge sulla beneficenza, non al-
tempo ottiene d'istruire che piuttosto che dare al Governo
l'autorità formale di dirigere: degli uomini una
legge regolatrice. —

Propongo che in faccia del Governo che in questa materia esiste
per la spemata del preced. 2.º e l'attuale, ~~la~~ ^{la} ~~promessa~~
la promessa di quest'azione, si dica che il 1.º d'adempimento, fallire
non rappresenta: corrisponde solo a Stato, che si trova
spogliato con ordine della nostra Costituzione? (Cio' un uomo
come ininterrompibile, si propone il quesito se per
il Gov. regolerà questi diritti, e le istituzioni affermate
suo. Perse provvedere con leggi d'impedire, e con
leggi stabili? C'è la facoltà di prendere regola al Gov.
la facoltà di dirigere, per accordamento che lo
signa per fare qualunque a questo riguardo. Il Gov.
della parte dirigere con autorità al momento di
incominciare prima, e quella che contravviene
apertamente alle leggi dello Stato. In ogni caso -
questa facoltà di dirigere non può aver effetto uni-
bile per un grande il Gov. nella nel paese questi autorità
corale che valga a supplire alla mancanza di una
affermazione formale che sarebbe una simile legge. Costato
che l'attuale spemata non ha la facoltà, ma del-
l'efficienza oltre di una gestione e condurre tali
facoltà al Governo, indipendentemente da impediscono di
che lo rappresenta attuale. —

Borgatti

abbono in ogni funzione le loro leggi repulsive, ritene-
re si debbono indurarsi i fatti che sfuggono al Cost. Anz.
Le si debba imporre una pena contro gli individui che
li commettono, pena che dovrebbe aggravarsi, qualora
gli individui stessi delinquano o abbiano dato d'una storia -
giura.

Massimi

Opina che la questione se si debba fare o non fare
una legge repulsiva della abitudine francamente nella
Relazione. Dice che, emanando la legge sulla blasfemia,
il Gov. è ora in fatto del diritto di singolarismo, non
la compieva nei fatti sullepici nei 14 anni, anche senza
la legge. Opina quindi che facendo la legge repulsiva,
facciamo una legge buona, in quanto costringiamo
il Gov. in limiti.

Ascoli

Due luoghi generali evitare, quello di far dire al Governo
che il Parlamento gli impedisce le facili occupazioni, e quello di
avere il rimprovero dal paese che dalla Camera si sia
dato al Gov. poteri fin troppo di quelle che demandava.

Albini

La Camera deve, prima d'ogni cosa, ^{risolvere la contraddizione} ~~risolvere la contraddizione~~
nata dai discorsi fra il Gov. preced. e il Reale, e dichiarare
che il D. d'abrogazione esiste, e leggendosi che il Parlamento
ha ^{la facoltà} ~~la facoltà~~ di regolare questo diritto. Con tutto ciò, ^{non} ~~non~~ si
deve presentare una legge sulla blasfemia, perché,
presentata ora che le blasfemie hanno ecceduto, spa-
nnebbe il carattere d'una legge di reazione, e quindi per-
derebbe ogni suo prestigio. A parer suo la legge da
presentarsi non dev'essere che una legge repulsiva della agione
che si reputa punibile, e che in questi giorni si videra
commettere da blasfemi. La facoltà di disposizione la
si dà al Governo, perché corrisponde ^{verso} ~~verso~~ la blasfemia
al diritto di preventivo arresto che si ha contro gli individui.
L'ultima parte è quella che fa ~~per~~ ^{intendere} ~~intendere~~ il
diritto d'abrogazione, ~~consente~~ ^{consente} ~~consente~~ la singola-
rità di una pena, che distingue. —

Stattini

constata che abbiamo ora la legge ~~rep~~ preventiva, ma

che si vuole una legge espulsiva, propono che la Commissione di Commissione generale, e si conti tutto nel. Commissione degli artisti. Comincio dicendo che il Gov. ha deciso di inviare il 1.° d'Assicurazione e che la Camera istruca regolando gli obblighi che fanno corrispondere la Commissione come implicitamente a corrispondere anche.

Presidente

conferma con i principali rapporti del Gov. Alimenti ma differente ^{da} lui quando egli opera che si ha ^{gli} di fare ora una legge tutta Assicurazioni. Parla di un momento di crisi. Egli vorrebbe di essere invece che assolutamente non si deve modificare il principio di Assicurazione, il quale è codificato nei costumi, e nel senso del paese. Per noi una volta non possiamo che si gari fatti che in campo della Assicurazioni si fanno conmutare.

Proposta:
Alimenti

conviene che bisogna affermare ~~che~~ l'istituzione del diritto d'Assicurazione, come diritto Statutario, e quindi la legge non deve far altro che esprimere gli atti ~~aperti~~ ~~non~~ di cui protettore rendersi colpevoli la Assicurazione. Potrebbe rispondere il diritto d'Assicurazione? Rispondo che nega, ma si ignora che in casi eccezionali, possa farsi per legge, nella stessa modo con cui in Inghilterra si risponde la legge del Habeas Corpus. Quanto al modo di fornire, opera che è stata l'ultima opera ~~intesa~~ ~~apparsa~~ di pena grande, per effetto dell'intervento d'un Assicurazione, il danno alla libertà si è fatto maggiore?

Presidente

Seduta del giorno 24. Giugno 1862.

Si apre la discussione sul punto 2.°
Presenti i tre Commisari.

Alimenti opera che si progetta Ministeriale, le azioni che non possono promittele negli individui, ma le non le incorre da assicurazioni.

2
Presidente propone si cominci dal discutere l'articolo
che si vogliono fornire.

Pirelli dice che nel suo ufficio si convenne di stabilire
gli atti che si vogliono condannare e condannare
da individui, intendendo li più aggravati, e com-
unque nell'atto l'associazione.

Verri dice che gli atti hanno avuto il momento di spuntare in
articoli quanto li venne finora trattando, e innanzitutto dal-
l'enumerare i fatti che si vorrebbe impedire o fornire propone
un art. l'ora incompiuto, riservando una migliore redazione: Gli atti
gli atti tendenti a promuovere o eseguire nelle Stati annessi ingaggi d'
armi d'uomini senza l'ordine del Gov. o compromettente la sicurezza interna d'

ordine dello Stato, o l'ordine pubblico; gli acquisti d'armi o di munizioni da guerra, le loro fletti-
cazione, trasporto o introduzione nello Stato fatto da persone non autorizzate a termini della
vigente legge; la diffusione di principi tendenti a sovvertire l'ordine stabilito dal Regno. o
contenuto all'ordine pubblico, fatto in luoghi pubblici, nei diversi, o lettere, o stampa, o
propaganda. Art. 16.

Verri vorrebbe che la discussione fosse continuata per ora
nell'ordinazione dei fatti che si vogliono fornire e
l'articolo alla proposizione Verri.

Preside.

Verri propone altra redazione
Gli armatori, gli ingaggi e la vendita d'uomini, armi o
munizioni, spuntati senza l'ordine del Gov. e che possono
o tendono a nuocere alla sicurezza dello Stato sono puniti col carcere
o col confino, salvo le maggiorie bene contemplate per casi speciali
dalla legge vigente.

Allievi sulla proposta Verri che si intende ai diversi e lettere
la diffusi: Art. 15 della Stampa e l'articolo in transito

Spaventa è d'accordo con Verri e Allievi.

Mancini Torna nel fatto d'una associazione qualunque. La consiglia
nell'atto alla stampa, mentre come le opinioni d'una
individui hanno diffusione alla stampa, non le opposi-
zioni possono a ottenere lo stesso effetto.

Idea legge
sulla stampa

Propone che non si attia a occuparsi di stampi
le non quando questo establishment non era per
giornale a commettere i reati contemplati nel Cod. penale
e negli art. 15, 24. In tal caso si deve esattamente fornire
il fatto fornito all'apito dell'apostrofazione, il quale viene
più grave. ~~Art. 54 della legge sulla stampa considero~~

Dei fatti

opina che il capitolo del Cod. penale sulle provocazioni
tutto a impedire i discorsi contro le istituzioni.

Parlatore

Proide

opina che la Commissione è già l'arrivo sul punto che
si debba fornire la parola d'ordine, già accennata, e che
da ora tutta la discussione dovrebbe volgersi sul punto che
si debba fornire questa parola che non è ancora nella
Legge sulla stampa, quando viene fatta per la di discorsi
e lettere.

Parlatore

aderisce all'idea di approvare i fatti della parola
a quella della stampa, ma trova che l'art. 477 del
Cod. penale non parla di dello sfreggio e del contrabbando.
e quindi non gli sembra sufficiente per fornire chi
fa tende a rovesciare le istituzioni.

Dei fatti

Alfieri

Sia che Mannini ha parlato di azioni che non possono
fornire le commesse da individui, le lettere e cose simili
corrompere le istituzioni. Trova che in questo modo si
entrerebbe nel campo della legge sulla provocazione, e che
ora si deve invece limitarsi a rendere impossibile alcuni
atti pericolosi, e a fornire le commesse, con riguardo
alla maggiore gravità che acquistano le commesse per
mezzo delle associazioni.

Mannini

trova esso pure con Parlatore che l'art. 477 è in-
sufficiente, risponde a Alfieri che il Cod. non parla
e a diffondere di, ha risposto che qualunque cosa gli
si annodi sarà sempre non si vii la domanda, e quindi
che quella parola non avrà effetto. Legge l'art. 15 e 24
della legge sulla stampa e propone le seguenti formule.

Gli atti, le deliberazioni e le provocazioni di qualsiasi

giungione, in cui si contengono le offerte con-
template negli art. 15. e 26 della legge del
26 Majo 1848 per la repressione dei reati di stampa
senza limiti ed essere non maggiore di
un anno e con multa offensibile a lire 100,
ovvero una pena di polizia secondo la Costituzione

Seduta del 25 Giugno 1862
Presenti i commissarii degli uffici - 2. - 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Borghesi: - vedendo che la commissione di Senato ha prima-
ria, propria dei teatri dei fatti inminutabili, e
in questo riguardo espone vari dubbi, si ritengono
inminutabili le parole d'ammirazione, l'anno e... lungo ri-
guardo all'affetto e all'effetto?

Parigi:
Sperante
propone di voto prima tutti gli art. proposti da Brancini
opponendo che comandando Brancini e Brancini la loro approvazione
e promettendo dell'art. proposti da Brancini gli pare non
si debba deliberare senza di loro.

Presidente
Restelli
fa votare tutta proposta Brancini, la quale non è ammessa,
dimenticando non vi ha opportunità di fermare questa disposizione
di cui Brancini proponeva che si fa aggiungere bensì al
finale altre parole inminutabili, ma che non si fausse unione
di altri che spiritosamente ~~potrebbe~~ si commettere da - Approvazioni,
tutti si dichiarano che i reati, quando fossero commessi da -
Approvazioni, dovrebbe essere puniti con ammenda di un grado di
pena.

Borghesi
risponde la 1.^a domanda. chiede se l'articolo è reato inminutabile
dell'integrità, e.

Presidente
risponde che a tutto suo, anche lungo considerare all'affetto e
all'effetto ritiene che il legislatore della prima qui fa che
per sempre compromettendo la sicurezza dello Stato, qualunque
sia l'integrità - aperta e accettata.

Parigi:
basta che si accetti l'ammirazione, e l'anno è tal fatto che non
essere proibito, perché in esse già si trova un pericolo inmi-
nente.

Restelli
vede neppure che sia neppure inessare un carattere compromet-

finché nei fatti che si vogliono fornire, onde non essere
 rischio di fornire fatti inesatti. —
 Tutto la discussione si aggira in questa: l'editto sulla prefere-
 renza a impiegarli piuttosto alla proposta Petelli che a quella
 di Bonneau, rispettivamente al 1° e alinea, cioè agli emendamenti
 e alle anote d'ironia. Sostengono alcuni che si dovrebbe
 fornire solo il fatto d'annullamento esposto, e quindi in-
 provocare, e l'altro a reato esposto; sostenere a lui
 che si dovesse fornire la provocazione a fare un'ar-
 resti, anche quando questi non fossero, per rinvio a
 indipendenti dal provocatore, stati opposti. — Alcuni
 alcuni che si considerasse la parola compromettente e
 volere che si mantenesse questo carattere di com-
 promissione finché l'annullamento di varie delittuose
 tutte queste questioni si rinvia la discussione ad
 altre sedute, tutte concordano di mantenere l'idea di man-
 tenere la condizione del carattere compromettente. —
 Volcano alcuni che non fosse necessario l'aggiungere
 la parola ordine pubblico (proposta Bonneau), ma dopo dis-
 cussione si ritenne la necessità di mantenere questa parola,
 ed infatti che alcuni ora si possono compromettere l'ordine
 pubblico interno, come la sicurezza degli Stati. —

Seduta 1^a del giorno 26. Giugno 1862.
 Presenti i Commissionari degli Affari 2. 3. 4. 5. 6. 8.
 Presidente propone la discussione sulla Due proposte Petelli
 e Bonneau.
 Dopo discussione è trovata troppo vaga e troppo estesa la
 redazione Bonneau, e si adotta quella di Petelli, senza
 qualche modificazione.
 Si discute anche la parte dell'articolo che riguarda
 l'acquisto e vendita di armi e munizioni. Non è data
 il principio, e si incarica il Presidente di voler studiare
 l'articolo e presentarlo alla Commissione nella prossima
 seduta.

Seduta del giorno 2.^a Giugno 1862
Preside e Commissari degli Uffici V. E. S. A. S. 8.

Presidente comincia il progetto di redazione del 1.^o Articolo che enumera le azioni punibili, e quella del 2.^o che ha tutto al caso in cui siano compromessa una Associazione.

1.^o Gli involamenti, gli ingaggi, e le assente d'ironimi armi o munizioni esposte senza l'assento del Gov.^o e che possono compromettere la sicurezza interna ed esterna dello Stato o l'ordine pubblico sono punite col carcere o col confino da 3 mesi a 3 anni, salvo le maggiori pene contemplate per casi speciali delle leggi vigenti.

2.^o Nel caso in cui i reati di cui nell'art.^o precedente sono menzionati nel contratto di associazione, o al meno di esse, la pena sarà aumentata di un grado.

3.^o Gli atti e le deliberazioni di qualsiasi associazione in cui si sostenga provocazione o disubbidienza alle leggi dello Stato daranno luogo all'applicazione del carcere non maggiore di 1. anno e una multa estensibile a £ 1000.

L'imputazione di questi reati avrà luogo secondo le norme stabilite nel Titolo 1.^o, Capo 3.^o del codice Penale. —

Seduta del gov. 29. Giugno 1862.

Presenti i Commissarii degli Uffici 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

Presidente pone in discussione il punto che riguarda la
facoltà della sospensione, art. 2.^o del progetto
Ministeriale.

Pestelli vuole che tale facoltà sia data al Governo, onde
l'Autorità Giudiziaria sia tenuta all'informi della
arena politica, e che l'interesse per la Stato si
una sospensione non può essere riservato che alla
Autorità politica.

Sparveto dichiara che a favore suo, tale facoltà debb'essere data
alla Camera d'Assemblea, considerando una prova,
da applicarsi quindi dal Trib. T. Trova che sarebbe
paradossale dare al potere giudiziario la facoltà di
sospendere, e meglio invece quella di disgiungimento.
Trova che il fornire tutta la libertà, e quindi a' suoi
di più innocenti, per debiti commessi da gatti brini,
sia perniciosa. Cita l'America e l'Inghilterra dove
il potere giudiziario entra in molti casi nelle abi-
itudini politiche. Dice che, del resto, saprebbe che si
dopo al Gov. la facoltà di sospensione, nei casi in cui
è utile arrestare un individuo, anzi in flagranti.

Borghetti opina per la separazione dei poteri, come Pestelli.
Vorrebbe che la sospensione non fosse ordinata per Decreto
ma potesse andare al giudizio di Trib. un Decreto emanato
dal Re, ma per Decreto del Ministro. Opina che la sospen-
sione della loro libertà ai Trib. debba essere una prova
che la sospensione è un provvedimento espressivo e
quindi si dà al Governo.

Ponathieri

Allievi

non ammette l'arresto per la semplice sospensione dell'arresto
e quella della espulsione, mentre quella tende a privare
l'offesa del giudizio sopra la persona immunita, e questa
significa anche la persona che non compariranno in giudizio.
Vorrebbe lasciare al Gov. la facoltà di sospensione, quindi il
Gov. che può sospendere tal punto che si continui a germe.

nell'istruzione. La sospensione per i poveri, ~~ipso-~~
~~ius~~ cadere quando i fatti immemorati non si con-
siderano trovati punibili. Non sarà in ogni caso da am-
mettere il ricorso ai Trib. contro la sospensione ordi-
nata dal Governo, e aderire nel resto alla proposta
Restelli.

Presidente

conviene un Abbinamento. In risposta che prima
spesso che l'ingente, il lapsus ai Trib. è per una
fantasia su cui può dipendere la sicurezza della Stato,
per far venire gravi pericoli. Sarebbe un errore
dare ai Trib. una fantasia di cui non dovrebbero far caso
che per considerazioni molte volte che informi ~~diff.~~
dell'apprezzamento dei fatti su cui sarebbero chiamati
a decidere.

Restelli

dice che per sospensione dovendosi intendere il ~~legittimo~~
di tutto lo stato, e rispondendo ^{l'impedimento a sudare} che si non si può avere, sono
casi d'ordine politico, e quindi non deve essere stata
sospesa alla autorità giudiziaria.

Bergatti
Manini

vorrebbe che il provvedimento di sospensione fosse dato
al potere legislativo, e che questo dovesse motivare il suo
Decreto. Non gli pare che il potere del Decreto di
sospensione cada ~~ipso iure~~ su la colpa non essere ris-
posta, o che esso non sia, mentre precede sempre,
che si liberano accettati, in seguito al non essere trovati
prov. di colpa.

Restelli

Lo oppone al progetto di motivare il Decreto, mentre
sarebbe un'obbligo il Gov. a mettere in pubblica
motivi che possono essere d'ordine generale, oppure ragioni
che ancora non si sa se siano o meno ~~vel~~ e punibili.
dice che dal momento in cui si dà al Gov. il potere
di ~~compiere~~ ^{rispondere}, che per lui è quasi sinonimo di sospendere,
si fa una legge, non d'ordine comune, ma d'eccezione.

Spaventa

Comunque la Riforma e giustifica la sua proposta.
trova una gran differenza fra sospendere e sospendere.
l'uno è temporaneo, l'altro è definitivo. Non trova che
risparmi alla legge comune lapsus al potere legislativo.

Manini

Messo ai voti, alla pluralità di 6. voti contro 1.,
Chi decide che la facoltà di dispensazione è data al
Governo, con le dovute all'Autorità Giudiziarie
i fatti che vi si rinvia lungo. —

Seduta del 1^{mo} Luglio 1862.
Presenti i Commissari degli Uffici 1. 2. 3. 4. 5. 6. . 8. 9

Dopo di cui si decide che il ~~Decreto~~^{La} di Offensione
non è un ~~Decreto~~^{Decreto} del Ufficio di una Commissione
potrà farsi per ordine del Ministro del Tribunale
con allegazione dei fatti imputati, e
con obbligo all'Autorità Politi- ca di denunciare i
fatti stessi all'Autorità Giudiziaria. — La Com-
missione si riserva di stabilire entro qual termine dovrà
fornire tale denuncia.

L'On. Mancini comunica il progetto 2.^o dell'articolo 2.^o del progetto di legge, che è il seguente: $\frac{1}{2}$.

La provvigione a disolledere alle leggi dello Stato o ad ordini legittimi della pubblica autorità, col mezzo di atti, isten-
zioni, deliberazioni o complotto attivo di qualsiasi associazione
sua provvista con la pena del carcere, o del confino non maggiore
di un'anno e della multa estensibile a £ 1000, a carico degli
individui colpevoli secondo le norme stabilite nel cap. 3, lit. 2.

lib.º 1.º del Cod.º Penale. — Le violenze di att.º, istigazioni, o con-
cupiscenti dell'apostasia si designano le provocazioni negli eccitamenti al-
l'effetto preveduto negli art.º 468 a 473 del Cod.º Penale, ovvero i reati
contemplati nell'art.º preved.º si applicheranno le pene stabilite in tali dis-
posizioni di legge con l'ammonto di un grado. —

I membri della Commissione si riferano di studiare
la proposta Mancini e discutere nella prossima
Seduta.

Seduta del 2^{do} Luglio 1862.

Presenti i Commissarii degli Uffici 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. —

L'on. Allievi propone che la ~~testa~~ multa di sospensione sia
estesa ai reati contemplati nei Cap. 1. 2. lib. 2. del
Cod. Penale, al Capitulo 5. Tit. 8^{vo} lib. 2^{do} del Cod.
Penale, art. 15 della Legge sulla Stampa, e ai Reati
contemplati nella presente legge.

L'on. Restelli propone che si li offenda il reato di
Pellegrinazione, art. 247
Queste proposte sono accettate.

Mocho in discussione la legittimità di reati con-
templati dalla presente legge della quale sono state in
giurati di decidere per la affermativa —

Mocho in discussione la li della amministrazione e governo
la multa della Soggiornante della Amministrazione, oppure
multata come conseguenza della condanna, o come pena,
la decisione fu rinviata ad altra seduta. —

Controlli a voti per la nomina del Relatore, sortì
il l'on. Comm. Comm. Boncompagni

N° 241-A

SESSIONE 1861

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
composta dei deputati

MANCINI, BORROMEO, ALLIEVI, BORGATTI, PANATTONI,
SPAVENTA, RAELLI, BON-COMPAGNI, RESTELLI

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri,
ministro dell'interno

nella tornata del 3 giugno 1861

Associazioni.

Tornata del 4 luglio 1862.

SIGNORI. — Nella relazione premessa al progetto sottoposto alle deliberazioni della Camera il signor ministro dell'interno riferì che il decreto del 20 settembre 1848, il quale implicitamente parve ammettere l'assoluta libertà di associazione, divenne naturalmente, con lo Statuto, parte del giure pubblico del nuovo regno d'Italia. Accennò a quelle pubbliche adunanze che, assumendo forme parlamentari, ostentarono propositi contrari alla sicurezza dello Stato, soprattutto nei rapporti internazionali. Dichiarò che fatti di questa natura commossero vivamente la pubblica opinione e destarono tutte le antiche preoccupazioni. Espresse opinione che nel concetto dello Statuto e nello stato ancora incompiuto dell'attuale legislazione, il potere esecutivo possa

2

aver titolo sufficiente a comprimere l'esercizio del diritto di associazione, sempre quando esso trascenda lo scopo e volgasi in danno ed in pericolo della cosa pubblica. Repulò tuttavia ~~nessuno~~ che ~~affermare~~ solennemente le sue prerogative. Il ~~signor~~ ministro fondò questa affermazione sui casi occorsi durante questa Sessione parlamentare, facendo osservare come nell'attuale perturbazione degli animi lo spirito di associazione possa facilmente degenerare in sciagurate improntitudini. Dichiarava essere suo intendimento che una legge ~~affermasse solennemente le sue prerogative~~, compiesse una lacuna della legge vigente, ed afforzasse con determinate sanzioni penali l'azione che ~~egli~~ può essere quando che sia chiamato ad esercitare.

Dopo avere dichiarato la natura generale delle provvidenze da esso invocate, soggiungeva che ogni limitazione al diritto d'associazione era sembrata al Governo soverchia ed improvvida.

Queste considerazioni servivano di premesse al progetto di legge, che vi propone in primo luogo di intimare la pena del carcere o del confino ai fatti od agli atti di qualsiasi associazione diretti a promuovere accolte d'uomini ed acquisti d'armi e munizioni senza l'assenso del Governo, o a diffondere principii contrari allo Statuto al fine di compromettere la sicurezza dello Stato; in secondo luogo di stabilire che una cosiffatta associazione potesse essere sciolta dal Governo con decreto reale. La disposizione dei due primi articoli sarebbe stata temperata da quello dei due seguenti, nei quali si prescriverebbe che i fatti od atti che diedero motivo allo scioglimento venissero immediatamente denunziati all'autorità giudiziaria, e che il divieto intimato dal Governo ad una riunione qualsiasi non avesse effetto se non durante il procedimento e dopo la sentenza di condanna.

Il sistema a cui si informa la legge proposta dal ministro diede luogo a gravi obiezioni in tutti gli uffici della Camera, e ciascuno dei singoli membri della Giunta si persuase viepiù della loro gravità dopo l'esame generale che ~~ne~~ intraprese.

1+ l'impotenza /

1+
isolazione

il governo

in

I

questo

In primo luogo il progetto di legge accenna generalmente a fatti e ad atti di associazioni, ed intima a quasi tutte le pene che non possono ricadere che sugli individui. Così la legge, quale vi è proposta, lascia il dubbio se l'imputazione del fatto criminoso debba cadere in solido sopra tutti i soci, ovvero se debba governarsi secondo le norme comuni del diritto criminale.

In secondo luogo l'articolo 1 del progetto propone di punire nei membri dell'associazione tutti i fatti diretti a promuovere accolte d'uomini ed acquisti d'armi e munizioni senza l'assenso del Governo. Questo fatto a termini del Codice penale vigente non ha il carattere di reato. Quando la sicurezza dello Stato esige che lo si vieti coll'intimazione di una sanzione penale, questa deve essere applicata egualmente ed ai singoli cittadini ed alle associazioni.

In terzo luogo lo stesso articolo dà il carattere di reato alla diffusione di principi contrari allo Statuto. La legge sulla stampa (art. 21) punisce coloro che votano o minacciano di votare per i comunisti e compromettere

Il Codice penale annovera fra le provocazioni a commettere reati ogni scritto o fatto che sia di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro le istituzioni costituzionali. La punizione inflitta alla diffusione di principi contrari allo Statuto. Una cosiffatta disposizione colpirebbe ogni discussione che approvasse un sistema diverso da quello che si trova consacrato da un articolo qualsiasi dello Statuto, e così ad opporre un ostacolo insuperabile ai miglioramenti che l' Pacifico svolgimento delle opinioni potesse apportare nell'ordinamento politico dello Stato.

In quarto luogo collo stabilire che le associazioni a cui accenna la disposizione precedente possano essere sciolte dal Governo, l'articolo 2 del progetto pare rimettere in balla del Governo la durata o la distruzione delle associazioni. Colasta disposizione viene limitata, è vero, da quelle dei due articoli precedenti, ma essa si affaccia pure, a primo aspetto, espressa in un modo poco favorevole al diritto di associazione.

In quanto luogo lo scioglimento dell'associazione avrebbe luogo con decreto reale. Se è bene che innanzi all'autorità giuridica abbia luogo una discussione, dall'esito di cui dipende la conservazione o l'abolizione della società, è meno conveniente che innanzi ai tribunali si discutano i motivi di un decreto, rivestiti dalla firma del Re. Queste gravi obiezioni non consentivano alla vostra Giunta di prendere a tema di discussione il progetto che le era proposto. Essa era costretta a risalire ai principii a cui doveva informarsi questa materia; pigliava perciò ad esaminare se l'associazione fosse uno dei diritti costituzionali del regno d'Italia; se occorra regolarlo con una legge, ed in tal caso quali ne debbano essere i caratteri ed i limiti.

Il principio che viene ingiunto dalla nostra legge ~~politica~~
fondamentale cioè quella della libertà; con cui si implimenta
questo uso di libertà che non ~~si può~~ ^{si} ~~contraddice~~ ^{non} mette in
contrastazione cogli istituti della nostra monarchia
costituzionale. Il complesso di quegli istituti pone la
ragione ~~che si ritrova~~

*Un accettato di
l'attestato che*

di cittadini riuniti fra loro a termini dello Statuto
~~ordinano affacci~~ una riunione intesa ad uno scopo lecito ed
onesto si rinnovi e proceda secondo una norma prefissa. Chi
dirà che cosiffatta convocazione sia illecita? E se non è illecita
con qual diritto il Governo potrà vietarla?

Crediamo dunque che il diritto di associazione, il quale non
è nella lettera, sia nell'intenzione dello Statuto, in quanto è
richiesto di quello spirito liberale, senza cui le sue disposi-
zioni non sarebbero nulla più che una lettera morta. Perciò
il reale decreto del 26 settembre 1848 fece scomparire le
proibizioni portate dagli articoli 484, 485 e 486 del Codice
penale, il primo dei quali dichiarava di estendere i suoi di-
vieti a qualunque associazione di più persone organizzate in
corpo collo scopo di riunirsi in certi giorni determinati per
occuparsi di oggetti siano religiosi, siano letterari, siano po-
litici od altri, se pure l'associazione non fosse formata con
permesso dell'autorità legittima. Scomparsa la proibizione
successe in suo luogo la libertà sovente usata dappoi; e
questa libertà è già passata nei costumi per modo che non si
potrebbe oramai più togliere senza menomare la somma
delle pubbliche libertà e senza offendere l'opinione univer-
sale. Noi non dubitiamo quindi di affermare che la facoltà di
associarsi per adunarsi pacificamente e senz'armi, unifor-
mandosi al prescritto della legge, è parte del diritto costituzionale italiano.

Questo diritto è tale che non possa essere soggetto ad al-
cuna limitazione? Uno Stato civile e ordinato non consente
che si eserciti né autorità, né libertà che non sia soggetta
alle leggi. I confini delle une e delle altre stanno nel dovere
che incombe allo Stato di mantenere inviolato ed il diritto
collettivo della nazione, ed il diritto individuale dei singoli
cittadini. Che l'esercizio del diritto di associazione possa avere
i suoi pericoli, è proposizione a cui suffragano le testimo-
nianze della storia e l'autorità dei più grandi e dei più libe-
rali pubblicisti. Fra noi le abitudini della vita libera sono
recenti: gli sforzi della nazione e del Governo sono tutti ri-
volti a far cessare una condizione di cose che non è tollerabile
a lungo e che non dura se non per forza di dominazione e di
intervento straniero; i più impazienti vorrebbero troncare
tutti gli indugi, non che quelli che sono prescritti dalla ne-
cessità politica. Questa condizione di cose rende più gravi
pericoli che possono sorgere dalle associazioni politiche. Essa
può impedire di attenersi interamente a quello che per uno
Stato posto in condizioni regolari sarebbe pure il partito più
saggio, quello cioè di fidare nello sforzo dei costumi anzi che
nell'autorità della legge; di commettere l'educazione politica
della nazione al continuato e pacifico esercizio della libertà
costituzionale; di lasciare che lo spirito di associazione si
svolga liberamente, e che i beneficii cui esso ripromette
compensino gli sconvolti che qualche volta lo accompagnano.
Questi motivi indussero gli uffici e la Giunta che essi elessero
a prendere in considerazione la proposizione del Ministero.
Indi è che se taluno degli uffici aveva deliberato di respin-
gere il progetto che vi era proposto, esso aveva pure sog-
giunto delle proposizioni per cui si provvedesse sul modo che
pareva migliore alla emergenza dei casi di cui il Governo si
mostra preoccupato di addentrarsi all'esame della proposi-
zione del Governo, la Commissione crede necessario di ben
definire la natura.

1/19/1848

1/19/1848

1/19/1848
di quanto si è invece collettivo
il principio della libertà
american, Giorgio Washington?

III. Prima
1/19/1848

La legge che viene proposta ~~si~~ ^{non} prescrive delle condizioni ai cittadini che vogliano esercitare il diritto di associazione, siccome fece in Francia il decreto dell'assemblea nazionale del

Esso non contiene alcun provvedimento eccezionale per cui ~~attendendo alle straordinarie condizioni dei tempi si~~ ^{menomi} ~~vi~~ ^{no} ~~ostendano~~ ^{ostendano} ai cittadini il diritto di riunirsi o di associarsi, come fece la legge inglese proposta da Pitt, che impedì le associazioni politiche durante la guerra combattuta contro la Francia in fine del secolo scorso. La legge che viene ora in discussione colloca fra i reati politici dei fatti che non sono così fatti secondo le leggi attualmente vigenti. Secondo il ministro proponente, la sicurezza dello Stato esige che si dia questo provvedimento. Esso si riferisce al diritto delle associazioni, in quanto la potenza loro maggiore sempre che quella di cui dispongono gli individui, sarebbe quello che renderebbe pericolosi i fatti, e che richiederebbe un provvedimento legislativo.

Preoccupato di questo concetto, il progetto di legge non riguarda questi fatti se non in quanto siano opera di associazioni politiche. Noi crediamo che non si debba fare una legge preventiva ma repressiva ~~non~~ ^{non} repressiva specialmente nei reati che siano propri delle associazioni, ma di reati che siano tali chiunque sia che li commetta. Noi crediamo che per procedere in questa indagine si debba esaminare, se qualche mancanza ci sia nella nostra legislazione criminale. I fatti a cui si riferisce il progetto, cadono sotto due grandi categorie: la prima riferisce all'accorta di armi e munizioni da guerra e gli arruolamenti; la seconda si riferisce alla diffusione di principi contrarii allo Statuto.

Il diritto di guerra è attribuito essenziale della sovranità, e sono dipendenze del diritto di guerra tanto l'assoldamento delle milizie, quanto l'armamento. Indi è che noi abbiamo consentito al concetto del progetto che noverò questi fatti tra i reati. Non hanno essi nulla di comune col proposito di coloro che aiutano il Governo ad armarsi, come avvenne, quando non solo i cittadini del regno subalpino, ma quelli di tutta la penisola donarono al Governo del Re i cento cannoni che dovevano servire non solo ad accrescere l'armamento, ma a significare ~~devotione~~ ^{devotione} al generoso proposito di mantenere il diritto d'Italia. Non hanno nulla di comune col fatto generosissimo dei volontari che, accanto all'esercito, propugnano l'indipendenza della nazione.

La sola disposizione del Codice penale che abbia qualche analogia con questi fatti sta nell'articolo 174, il quale si riferisce: « Chiunque con atti ostili non approvati dal Governo del Re avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra. » Questa disposizione non è applicabile se non ai fatti che potrebbero dar luogo a dichiarazione di guerra, secondo le consuetudini del diritto delle genti. Tali non sono nè gli armamenti, nè gli arruolamenti dei volontari. Questi fatti minacciano lo Stato, in quanto turbano la sicurezza della pace esterna, non lo espongono a dichiarazione di guerra.

In uno Stato perfettamente costituito, e quando tutta la nazione goda i benefici dell'indipendenza, tentativi di questa fatta non sono gran che pericolosi. Non così in fra noi, dove tutti i sentimenti più generosi, spingono ventidue milioni di Italiani ad osteggiare quella dominazione straniera che opprime i nostri nazionali, e che minaccia noi.

fuller

*per i reati nuovi sostenuti dalla
concezione del ministro. Ma se
non separiamo solo in quanto
proporzionano che la legge*

*lo individuo o
pericoloso*

*Non hanno
nessuna
relazione
con questi
ordinamenti
di natura*

Indirizzo

1/1

1/1

1/1

Tuttavia, finché non sia venuto il momento in cui il Governo, solo interprete ed esecutore del voto della nazione, creda ritentare l'esperimento delle battaglie, importa che sia mantenuto e che sia assicurato lo stato di pace, necessario non meno a raccogliere e ad ordinare le forze della nazione, che a conciliarci la benevolenza dei popoli stranieri, aiuto potentissimo ad acquistare all'Italia il grado di nazione signora di sé su tutto il territorio che la natura le ha assegnato.

Unanimità nel consentire in questo principio, abbiamo posto attenzione ad esprimerlo in modo che ne dichiarasse la vera significazione. Perciò alle parole: *eseguiti senza l'assenso del Governo*, abbiamo aggiunto queste: *che possano compromettere la sicurezza interna od esterna dello Stato o l'ordine pubblico*.

Chi armasse per difendere da un grave pericolo sé stesso ed i concittadini, come può avvenire, per esempio, nelle provincie meridionali infestate dai briganti, non commetterebbe contro la legge; non commetterebbe contro la legge colui che, in momenti difficili e straordinari non aspettasse l'assenso del Governo per armare ed aiutarlo a propugnare i diritti del paese. Noi portiamo fiducia che queste parole gioveranno ad esprimere il vero intendimento della legge senza menomare in nulla la sua efficacia.

Si suscitò quistione se dovessero mantenersi le parole del progetto governativo: *i fatti e gli atti diretti a promuovere*, ovvero se dovessimo limitarci a parlare di *arruolamenti, ingaggi od accolte*. Si osservava che sarebbe soverchia la difficoltà di applicare la legge quando essa non potesse estendersi agli atti preparatorii dell'arruolamento. La vigilanza dei magistrati e dei ministri del Governo sarebbe per lo più inefficace, se il reato incominciava solo nell'atto in cui altri espressamente *si pongono a militare*. La legge avrebbe più facile e più efficace applicazione quando ci si fosse le parole: *fatti ed atti destinati a promuovere*.

Si osservava in contrario che per l'arruolamento ed armamento, come per ogni altro reato, l'imputazione deve incominciare soltanto là dove incominciano gli atti che servono di efficace preparazione al delitto, e non là dove non si manifestò nulla più che una risoluzione deliberata dalla volontà di uno solo o dal concorso di parecchi in una stessa intenzione.

Così il reato di accolta non incomincia se non dal momento in cui altri fa incetta o di armi o di munizioni da guerra per tenerle raccolte in uno stesso luogo. Il reato di arruolamento non incomincia se non allorché coloro che vogliono entrare a far parte di una milizia volontaria, vi ci sono effettivamente iscritti. A ciò si limita l'effetto dell'articolo a cui in questo momento accenniamo.

Il Codice penale dichiara bensì agenti principali coloro

la cui fine è acquistare

la sua milizia

si acciona ad una milizia

il reato di accolta non incomincia se non dal momento in cui altri fa incetta o di armi o di munizioni da guerra per tenerle raccolte in uno stesso luogo. Il reato di arruolamento non incomincia se non allorché coloro che vogliono entrare a far parte di una milizia volontaria, vi ci sono effettivamente iscritti. A ciò si limita l'effetto dell'articolo a cui in questo momento accenniamo.

Haute.

18. mio reato

che avranno dato mandato per commetterlo, e coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione (articolo 102); esso dichiara complici gli istigatori, coloro che avranno procurato i mezzi di eseguirlo, coloro che avranno eccitato il reo nei preparativi, o nella consumazione del fatto (articolo 103); ma tutti questi fatti di correttezza o di complicità non avranno luogo se non in quanto sarà accertato che il reato sia stato consumato.

Dovremo dunque dire che la legge rimanga impotente finché il reato non sia consumato? Le cose che saremo per soggiungere in ordine alla provocazione spiegheranno come i più gravi di quei fatti possano per sé costituire questo reato.

Il progetto di legge proposto dal ministro intimava la pena del carcere o del confino. Così l'arbitrio del magistrato avrebbe potuto spaziare fra sei giorni e cinque anni di carcere, e fra tre mesi e cinque anni di confino.

Trattandosi di fatti che offendono in qualche modo la sicurezza dello Stato, non abbiamo creduto ammettere i gradi minori a tre mesi; e per altra parte, solleciti più di assicurare la punizione di fatti pericolosi, che incutere timore coll'applicazione di una pena grave, non abbiamo creduto che si potesse infliggere pena che durasse più di tre anni.

La seconda categoria di fatti su cui il progetto di legge si proponeva di provvedere comprendeva la diffusione di principi contrari allo Statuto.

Abbiamo già osservato come alla liberalità della massima costituzionale a cui s'informa il nostro Statuto, sarebbe meno conforme un assoluto divieto di discussione di tutti i principi: nessun principio può impostarsi senza accettare la discussione; nessuna discussione è sincera e libera che frapponga ostacolo assoluto alle opinioni contrarie ad una massima proclamata.

*Questo articolo impedire la
diffusione dei principi contrari
allo Stato, in tutti quei casi
che sono compresi nell'articolo
legge costituzionale. Ma*

*nell'articolo si ha la parte necessaria e la parte sostanziale
che concerni tutti gli organi e del Parlamento, e la
libertà di libertà costituzionale dei cittadini. I principi costituzionali allo
Statuto si possono diffondere, manifestando solo, senza cioè
non essere contrari alla costituzione, evitando le contro
intenzioni che si possono avere lo scopo di il mantenimento,
e possono essere in contrasto con le massime principi dello
condizioni presenti e la libertà umana, e non per questo
mantenimento di una massima costituzionale.*

Ma quale sarà il limite di questa discussione intorno ai principi dello Statuto? saranno quelli in cui alla discussione si frammetta una provocazione a disobbedire. Il rispetto alle leggi ed agli ordini legittimi dell'autorità è prima condizione di ogni libertà, è prima condizione soprattutto della libertà d'associazione. È questa una gran forza di cui ponno valersi i cittadini per ottenere che le leggi mutino quanto richiede il progresso delle opinioni, ma abusata a esautorare le leggi perderebbe lo Stato e perderebbe le associazioni.

Nel progetto emendato che noi proponiamo il reato di provocazione a disobbedire alle leggi dello Stato, terrebbe le veci di quello che il progetto del ministro chiamò diffusione di principii contrarii allo Statuto e che qui scomparirebbe. Questa parola *provocazione* ha nel diritto penale un significato chiaro e preciso: è il fatto di chiunque adopera altri/ eseguisca un reato ~~da lui voluto~~. La provocazione può considerarsi o in quanto è provocazione di un reato non peranco consumato, o in quanto considerato da sé stesso e senza alcuna relazione all'esecuzione si voglia definire siccome un reato sui generis (1).

La provocazione intesa nel suo senso più generale può aver luogo per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di artifici colpevoli. Secondo il sistema del nostro Codice penale tutte queste provocazioni costituiscono una complicità che trovasi definita nell'articolo 102, numero 2 del nostro Codice penale. Ma la provocazione può farsi per mezzo di discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, ovvero di stampe o scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico. In questo secondo caso la provocazione costituisce un reato sui generis, a cui si riferisce tutto il capo V del libro II, tit. III del Codice penale. Perciò gli articoli 470, 471 statuiscano che questo reato di provocazione ha luogo allorché il reato son sia stato commesso, giacché, secondo l'articolo 470, se il reato è stato commesso, il colpevole della provocazione soggiacerà alla pena dei complici. Il motivo di questa disposizione più rigorosa pel caso in cui la provocazione sia stata commessa con discorsi pubblici, stampe od affissi, sta in ciò che i discorsi pubblici, le stampe, le affissioni diversificano dalle altre provocazioni in quanto si rivolgono alle moltitudini, non ad un solo, nè ad alcuni individui che nel concetto del provocatore debbono essere gli esecutori del reato. Cotesti istrumenti del pensiero danno così a colui che gli abusa a mal fare una potenza funesta, a cui la podestà pubblica si oppone, intimando la sanzione penale al discorso pubblico, alle stampe, all'affisso, senza aspettare che sia stato eseguito il delitto a cui si era fatta provocazione.

(1) Rossi, *Traité de droit pénal*. Livre II, chap. XXXVI.

*affidarsi del
che non affidi reato.*

*provocazione, od una
che provocazione è infatti,
non costituisce una complicità,
ma un reato sui generis,
che il reato non
abbia reato, ma un
permesso di provocazione.
In tal caso, non
non può essere
una provocazione
che spinge all'azione
penale.
Ma la provocazione può
farsi da un altro.*

L'articolo 47 si definisce un reato di provocazione di natura speciale. Esso non si commette solamente nei modi dianzi specificati, ma con ogni altro scritto o fatti non compresi negli articoli precedenti. Questa provocazione non è tale in quanto non inciti a co n mettere un reato, ma in quanto eccita lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re, o contro le istituzioni costituzionali. Lo sprezzo ed il malcontento per sé non vestono il carattere di reità, giacché possono esistere senza tradursi in alcun fatto esterno.

A questo punto abbiamo dovuto chiedere a noi stessi: la provocazione a disobbedire alle leggi deve essa noverarsi fra i reati?

L'articolo 24 della legge sulla stampa annovera fra i reati qualunque offesa contro il rispetto dovuto alle leggi. Fra gli atti che offendono questo rispetto, gravissimo fra tutti è certo quello che provoca a disobbedire: l'effetto delle altre offese può starsi nell'intimo dell'animo e dei pensieri di ciascuno; questo conturba sempre lo Stato. La provocazione a disobbedire alle leggi, che è un reato quando si commessa per mezzo di una stampa che può sfuggire all'attenzione, non sarà certo innocente quando sia commessa con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, o col mezzo di scritti sparsi o distribuiti al pubblico, cioè in tal modo che chiamano necessariamente a sé l'attenzione delle moltitudini. Ci parve dunque che, novando la provocazione a disobbedire alle leggi fra i reati della categoria descritta nel libro II, titolo VIII, capo V del Codice penale, non si facesse nulla più che applicare un principio già introdotto nel nostro diritto pubblico a casi che sono indicati da una ragione di analogia. — Dopo di aver detto: Disobbedienza alle leggi, abbiamo aggiunto: Ed agli ordini legittimi dell'autorità. Legittimi, come dice il significato stesso del vocabolo, significa prescritto dalla legge.

Non si può dunque disobbedire alle legittime autorità senza disobbedire ad un tempo anche alla legge. Prescrivendo una pena a chi disobbedisce agli ordini legittimi dell'autorità, non verremo a colpire le resistenze giuste, come quelle di Hampden, onde procedè l'impulso a quel primo trionfo delle libertà costituzionali in cui l'Inghilterra diede il felice e glorioso esempio all'Europa. Cotesia provocazione a disobbedire non avrà qualità di reato se non in quanto ~~sia~~ commessa con alcuno dei mezzi di pubblicità indicati nell'articolo 468/ Sa- l'articolo 469, che vede il reato di provocazione anche in ~~caso~~ che non abbiano alcun carattere di pubblicità. Senza timi dell'autorità ci parrebbe incompiuta l'enumerazione dei casi di provocazione. Provocare a disobbedire alle leggi è ~~anche~~ nell'articolo 469; giacchè talvolta la disobbedienza non co- le gravenze pubbliche. Provocare a disobbedire la legge, per un certo rispetto, è più che provocare allo sprezzo ed al mal- contento contro le istituzioni costituzionali, inquantochè que- sto sprezzo e questo malcontento non sono pericolosi se non in quanto preparano la disobbedienza. Ad ogni modo, senza graduare la gravità di questi reati, possiamo affermare che la provocazione a disobbedire alle leggi è una perturbazione sempre grave in quanto altera la condizione essenziale della convivenza civile.

— Perciò essa non debbe andare impunita.

Abbiamo proposta un'aggiunta all'enumerazione dei casi di provocazione. Ne proponiamo un'altra all'enumerazione dei modi in cui la provocazione può aver luogo.

Quando un istromento di azione tanto potente quanto sono i discorsi pubblici, le stampe e le affissioni divengono un istromento di provocazione, lo Stato è minacciato di un grave pericolo. La podestà pubblica lo difende intimando una pena alla provocazione anche quando il reato provocato non sia stato commesso. L'associazione è un istromento assai più potente che non siano i discorsi pubblici, le stampe, gli affissi.

« L'associazione implica sempre l'adesione pubblica a certe dottrine di un determinato numero di persone e l'obbligo contratto di cooperare alla loro prevalenza in un modo prestabilito. Per questo rispetto l'associazione si confonde quasi negli effetti con la libertà dello scrivere; se non che l'associazione anche circoscritta a quei termini, l'associazione è più potente che non sia la stampa, quando un'opinione sia rappresentata da un'associazione, essa trovasi nella necessità di prendere una forma ben determinata e precisa. Essa novera i suoi fautori e gli impegna a propugnarla; questi imparano a conoscersi, ed il loro zelo cresce in proporzione del numero degli aderenti. L'associazione raccoglie in fascio lo sforzo di spiriti che sarebbero divergenti, e li spinge vigorosamente verso una sola meta chiaramente segnata.

« Una maggiore potenza viene all'associazione dalla facoltà di raccogliere insieme coloro di cui essa consta. Un'associazione che concentri i proprii sforzi su certi punti più importanti del territorio riesce più operosa ed allarga i proprii influssi. Ivi gli uomini si conoscono a vicenda, si combinano i modi da tenersi, le varie opinioni si svolgono con una efficacia ed uno zelo a cui non raggiunge mai la parola scritta.

« Havvi ancora un ultimo grado nell'esercizio del diritto d'associazione; i fautori di una stessa opinione possono raccogliersi in comizi elettorali, e deputare dei mandatari che deliberino per loro in un'assemblea centrale. È questa propriamente l'applicazione del sistema rappresentativo alle parti politiche.

« Così nel primo caso i seguaci delle stesse opinioni sono legati insieme da un vincolo puramente intellettuale; nel secondo si raccolgono in piccole assemblee che rappresentano le frazioni di una parte politica; nel terzo essi formano quasi una nazione nella nazione, un Governo nel Governo. I loro mandatari, simili ai veri mandatari della maggioranza, raccolgono in sé la forza e la volontà dei loro aderenti, arrivano con un'apparenza quasi a rappresentare la nazione, e con tutto il prestigio che risulta da quest'apparenza, hanno la facoltà d'imporla, è vero, l'autorità di fare la legge, ma hanno la facoltà d'imporla e di esprimere quale debba essere la legge nuova » (1).

(1) A. DE TOCQUEVILLE, *De la démocratie en Amérique*, t. 2, chap. IV.

La potenza che sta in un'associazione è anche maggiore di quella che sta nei discorsi pubblici, nelle stampe, negli affissi. L'analogia dei motivi richiede dunque che le disposizioni delle leggi penali siano le stesse nell'uno e nell'altro caso. Il legislatore non provide al caso di provocazioni partite dal seno di un'associazione, perchè ~~potrebbe evitare le~~ discussioni e le difficoltà a cui poteva dar luogo il trattare di questa materia ~~aveva creduto doverne tacere.~~ Ora che crediamo dover provvedere a questa materia non possiamo a meno di riconoscere che l'aggiunto dell'associazione, come quello del discorso pubblico, della stampa e dell'affisso, deve dare alla provocazione il carattere di un reato sui generis.

Supponghiamo che questo pareggiamento non venga ammesso. Le provocazioni partite da un'Assemblea di tremila persone non saranno pubbliche, seppure non tenga aperto a tutti il luogo in cui si raccoglie, ciò che di certo non farà, nel caso appunto in cui i suoi atti saranno più gravi (1).

Supponghiamo che la deliberazione di un'associazione qualsiasi contenga una provocazione; sia stampata e trasmessa diecimila soci; i regolamenti dell'associazione siano pur tali che ciascuno dei soci debba attenersi, la provocazione sarà un fatto imputato, finché il reato non sia stato eseguito; avrebbe dato luogo all'applicazione di una pena, se lo scritto che contiene la provocazione fosse stato opera di un individuo che l'avesse affisso al canto di una via, quand'anche indi a poco ne fosse stato ritolto, sicché un piccolo numero di persone ne fosse venuto in cognizione. Come potrebbe giustificarsi una tanta contraddizione?

Le disposizioni a cui siamo venuti accennando in ordine alle scelte di armi, armati, ed in ordine alle provocazioni, danno sanzione legislativa ai due principi che debbono penetrare nelle persuasioni e nei costumi di un popolo, affinché esso possa valersi del beneficio dell'associazione. Questa non deve essere una forza che tenga in bilico quella del Governo, ma un istromento per cui si venga a rendere più efficace la libera discussione. La libera discussione che ha luogo nelle associazioni non è più un diritto, ma un reato, quando provochi a disubbidire alle leggi dello Stato ed agli ordini legittimi della pubblica autorità.

Noi crediamo che, alacramente eseguite le disposizioni della legge quali furono da noi proposte, basterebbero ad impedire tutti gli sconci che potessero nascere dall'abuso del diritto di associazione. Ogni atto, ogni istruzione che mirasse a turbare la sicurezza interna od esterna dello Stato, che suscitasse una ribellione, che promovesse illecitamente accoltedormi o dormali, cadrebbe nella qualifica generale di provocazione.

Stabiliti questi principi, rimane a vedere in quali casi i fatti che si commettono nel seno di un'associazione diano luogo alla loro applicazione. In alcuni questi non avvengono

(4) Cuv-siv, *Des délits et contraventions de la parole et de la presse*, première partie, liv. I, chap. II.

la condignità de' tempi non
lo obbligano ad affrontar

[illegible]

Kodice penale

1+

12

13

1+
 fatto di un individuo, in alcuni altri havvi l'atto dell'associazione ~~riguardata come~~ ente morale. Tale, che è ascritto ad un'associazione, viene accagionato di avervi pronunciato un discorso che sia di natura tale da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re o le persone della reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, l'imputazione criminale avrà luogo, come se nessuna associazione esistesse, ~~da che~~ ~~appena~~ associazione o grande o piccola, o lecita od illecita, si raccoglie sempre intorno ad un'autorità consentita universalmente, la quale in certi casi parla ed opera in nome comune. Quest'autorità può stare dispersa in tutti ed esprimersi ~~nei suffragi di una maggioranza~~. Essa può stare raccolta nei capi, direttori od amministratori, alle cui deliberazioni gli altri soci siano tenuti uniformarsi. Ma certo è che, quando una tale autorità si frammette a norme dei regolamenti o delle consuetudini di una società, l'atto a cui essa addivene appartiene a tutto il sodalizio, non all'uno più che all'altro de' suoi membri. In questi casi la provocazione dal seno di una società sarà considerata quale un reato *sui generis*. Non perciò vorremo affermare che questo reato sia imputabile solidalmente a tutti i soci. Il fatto di colui che rimane in un'associazione in cui prepondera la deliberazione o della maggioranza o dei capi non basta per costituirlo partecipe della reità di cui questi sia convinto. Una regola così fatta non potrebbe senza sconvolgere tutte le massime del diritto comune in ordine alla correttezza ed alla complicità.

Per rimuovere ogni sospetto sull'intenzione a cui si informò il progetto emendato che vi viene sottoposto, abbiamo aggiunto all'articolo 4 un'alinea in cui è statuito espressamente che per l'imputazione dei reati si osserveranno le norme sancite nel capo IV, titolo 3, lib. I del Codice penale: degli agenti principali e dei complici.

18
 per incorso di deliberazione di
 tutti i soci
 che non può essere fatta
 senza l'autorità, secondo le
 leggi, regolamenti dell'associazione
 o di altri atti di rappresentanza

per l'originale manoscritto

[Faint, mostly illegible handwritten notes at the top of the page.]

Art. 1.

Gli arruolamenti, ingaggi e le accolte di uomini, armi e munizioni da guerra eseguiti senza l'assenso del Governo, e che possano compromettere la sicurezza interna od esterna dello Stato o l'ordine pubblico saranno puniti col carcere o col confino da tre mesi a tre anni, salvo le maggiori pene contemplate nei casi speciali dalle leggi vigenti.

Art. 2.

La provocazione a disubbidire alle leggi dello Stato o ad ordini legittimi della pubblica autorità, con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 468 del Codice penale sarà punita colla pena del carcere o del confino non maggiore di un anno e della multa estensibile a lire mille, salvo le norme stabilite nel capo III, titolo 2°, libro 1°, del Codice penale.

Art. 3.

Le pene stabilite contro le provocazioni nell'articolo precedente, e negli articoli 468 a 473 del Codice penale saranno applicate ogni volta che la provocazione abbia avuto luogo col mezzo di atti, di istruzioni, o concorso di una associazione qualsiasi.

Per l'imputazione dei reati si osserveranno le norme sancite nel capo IV, titolo 2°, libro 1° del Codice penale.

Art. 4.

Nel caso che i reati contemplati negli articoli precedenti, nel capo I, libro 2°, nel capo III, sezione I, titolo 3°, nel capo V, titolo 3°, libro 2° del codice penale, nell'articolo 13 della legge sulla stampa, siano stati commessi per mezzo di atti, di istruzioni o di concorso di un'associazione, questa potrà essere sospesa.

Delta sospensione avrà luogo per ordine del Ministero dell'Interno e sarà accompagnata dall'indicazione dei fatti incriminati. Questi saranno denunciati all'autorità giudiziaria in un termine non maggiore di tre giorni.

Art. 5.

I reati contemplati nella presente legge saranno sempre giudicati coll'intervento dei giurati.

Art. 6.

Le Corti d'assise avranno facoltà di pronunciare lo scioglimento delle associazioni a cui carico sia accertato l'atto, l'istruzione od il concorso, di cui all'articolo 4.

[Handwritten note:] Nel caso indicato nell'articolo 4, la legge sulla stampa, sono stati commessi per mezzo di atti, di istruzioni o di concorso di un'associazione, questa potrà essere sospesa.

[Handwritten notes:]
Hecce. Tundo
La riunione di deliberazione
dell'associazione a delitti
e di concorso di un'associazione
potrà essere sospesa
per mezzo di atti, di istruzioni
o di concorso di un'associazione
potrà essere sospesa

[Handwritten note:] Delle Corti d'assise

[Handwritten note:] Le Corti d'assise avranno facoltà di pronunciare lo scioglimento delle associazioni a cui carico sia accertato l'atto, l'istruzione od il concorso, di cui all'articolo 4.

Art. 7.

[Handwritten notes:]
Le Corti d'assise avranno facoltà di pronunciare lo scioglimento delle associazioni a cui carico sia accertato l'atto, l'istruzione od il concorso, di cui all'articolo 4.
La Corte d'assise avrà facoltà di pronunciare lo scioglimento delle associazioni a cui carico sia accertato l'atto, l'istruzione od il concorso, di cui all'articolo 4.
La Corte d'assise avrà facoltà di pronunciare lo scioglimento delle associazioni a cui carico sia accertato l'atto, l'istruzione od il concorso, di cui all'articolo 4.
La Corte d'assise avrà facoltà di pronunciare lo scioglimento delle associazioni a cui carico sia accertato l'atto, l'istruzione od il concorso, di cui all'articolo 4.

V. Dye a me rispetto

[Faint handwritten notes and a large flourish]

i principii della minuzia
e della perspicuità ^{dei} ~~dei~~
altri suoi applicazioni per una
~~per una~~ ~~per una~~ ~~per una~~
per lungo i fatti di
per cittadini recenti

in amministrazione politica,

~~Alcune~~ ~~Alcune~~ ~~Alcune~~
di si fanno in ogni

in altre questioni

grande parte questi

fatti ~~sono~~ ~~sono~~ ~~sono~~ ~~sono~~

successi, grande parte

non sono, sono

rep. ~~repubb.~~ ~~repubb.~~ ~~repubb.~~ ~~repubb.~~

dei quali indizi: grande

queste condizioni

di cui minacci un
grande pericolo alla
stato, l'assunzione
durano in attesa
un giudizio che si
conferma in un
tribunale. Ma, durante
il corso di questo giudizio,
sare in preda dell'
l'assunzione
assunzione si continuano
a rimandare, e a deliberare
la commissione fu
unanime a pronunciare
che questo fatto
fosse sospeso.

Q. Il giudice non può
assumere un'atti
di giustizia sociale,
non può atti di riparazione
per il danno sociale,
e non può punire
per fatti in cui
incute questo è stato,
interiormente e
i fatti che il bene viene
permette. Il giudice regna
in un mondo più forte
di sospensione ~~non~~ pratica
Vat' governo, e l' autorità

pin. sp. n. ? 10/10/1900

questo modo, parte da

! autorităţii de la ...

francesi il 1943, 42

Col. Titiana, en prison

Les permes cotisées par quart de mois

les trois articles qui ~~restent~~ ^{restent} et

prædicti, inveniuntur *ex parte statutoria*

In circoscrizione di Roma

Informazioni Descheb.

Don't be a slave to the past. Don't be a slave to the future.

Mon. eximius *eximius* 11 gennaio 1880

et après l'immersion

unregulate e a fine

2 specimens, both under 1/2 inch long

1. *Insurance policy* - *insurance contract*
 2. *Insurance policy* - *insurance contract*

rendre aux les requêtes

James M. Smith

du ministère pour
et pour tout du jour

instruction, or down

La funzione in

1, et par arriver - de la

...one of the reasons
...the 'one' is the same

Dependence on the state

contradictions.

Dec 28/10

3

336

ordinato a la ^{perforazione} ~~perforazione~~
~~del~~ ~~perforazione~~ ~~del~~ ~~perforazione~~
 all'origine dello scoglio
 in quello del Genovese non
 era stato argomentato
 di una discesa
 che aveva protetto
 per buona via molto
 che aveva inteso
 a tagliare quel scoglio

L'operazione non aveva
 avuto successo e la
 intesa veniva espressa
 nuovamente. Il nuovo tentativo
 fu fatto, e si riuscì.

il decreto del 29 luglio 1849
 fu in esecuzione
 navigato da quello del
 29 giugno 1849

che non era in modo

avanti le associazioni
politiche.

Per gravi considerazioni
si oppongono ~~de~~ in
favore delle intese

si propugna all'autorità

giudiziaria il diritto di

sospendere le associazioni

politiche. Si dice che

i cittadini non possono

venire ~~impediti~~ all'

esercizio di un loro diritto.

Se non in virtù di una

legge: ma per ciò che

resterebbe questo carattere di
coercizione della legge di una

associazione che non

4 percorrendo gradevolmente
fra la ripugnanza
la minore, giacché
anche in questi casi
non si vanno recettivamente
incomodando
in unione di spirito
non era retuto a
riunirsi per formare
una massa, che non
basta indurre la maggior
parte dello Stato, e come
regione protetta & tutti i prossimi
con riguardo alla
libertà & della loro
quale debbono essere

conferenza fatta, ~~per~~
provvedimenti del
Regio dello Stat. ~~per~~ ^{ed} ~~per~~ ^{legi.}
legislazione ~~in~~ ⁱⁿ ~~regole~~
propugnando le sentenze
favorevoli all'autorità
del Governo, si curano
invece che qui non
si trattasse soltanto di
unificare se in un
fatto si trasversano le
quantità definite: dalla
legge, ma di unificare
quanto sia a gravi
~~se~~ ^{per} ~~quali si avverte~~
i pericoli che in' ~~un~~ ^{un} ~~un~~
potrebbe incidere alla

St. A. 10, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845.

condignus. *Agrost. nigra*
 1831

progr. iuncti iuncti
vestibuli die subiectas

more salt. no. 200.
~~more~~
1. Thibault.

the ~~the~~ ^{the} ~~was~~ ^{was}

confronto i membri?

ai ~~re~~ tribunali: come

substantially confirmed.

massimo 2 voll. 8. 11. one

Dispositi di ingegno

and all ~~the~~ ^{various}

sostanziali de l'abitato?

constituzionale: come

scapulare the Crucifix

Al governo. rev. importante.



e, prendendo la massima
 considerazione dello stato
 pubblico, e ne sapremo
 riconoscere l'autorità
 morale dello magistrato
 la quale non potrebbe
 essere messa in discussione
 nelle opportunità politiche
 e lasciare aperto, piuttosto
 che sospendere un
 associazione politica, e
 che ne sapremo
 il prestigio dello suo
 imparzialità: che
 l'autorità politica è superiore

317
Ginnasio ^{matte} ~~giocata~~ tal'atto ecc.

in diritto della sua libertà
e di tutti i suoi diritti
e di tutti i suoi diritti
e di tutti i suoi diritti

parente e costituzionale

parente e costituzionale

il diritto di promovere

definitivamente

e, oltre al diritto di

parente e costituzionale

parente e costituzionale

parente e costituzionale

parente e costituzionale

parente e costituzionale

parente e costituzionale

parente e costituzionale

parente e costituzionale

parente e costituzionale

parente e costituzionale

del loro giudizio, e io

che non arrencherò,

quando si trattasse

di salute pubblica

di una associazione

che i diritti di cui ammi-
nistro, e i ~~diritti~~ ^{quali} che

competono agli individui

in quanto essi ne fanno

parte non possono

procedere a pari passo

con quelli che competono

agli individui, in quanto

sono persone intelligenti,

e libere in questi atti

il fine della società civile
 la quale perciò debbe
 modificare i suoi ordinamenti
 quando si riconoscano
 non abbastanza i suoi
 statuti le persone
 al contrario l'importanza
 delle particolari amicizie
 che sorgono e si
 risolvono a talento di
 lui le comporre in
 affari rendendo in
 confronto di quello della
 società civile, ^{comp. d. la} ~~la~~ ^{quella}
 cui gli individui non
 si ~~potrebbero~~
 possono compiere i

loro destini terreni: che
la denuncia di fatti incriminati
all'autorità giudiziaria,
e la denuncia che
insorga a questo dei
non - luogo ^{denuncia} ~~amministrativa~~
contro gli abusi ~~della~~
di autorità nel governo
non commettere ~~il~~
rispetto di opinione
universale istanze
che ne libertà ^{signo} ~~il~~
governo potrebbe
essere la sua denuncia
della rinviare che

8

la passione patetica?

lo tradisci ^{rispondere} ~~il tuo~~

~~beco~~ un'amicizia

per amore o inimità,

o ~~legge~~ ^{fratello} ~~quello~~

incendi il mio dio dell'

~~opinione~~ ^{opinione} ~~incendi~~ ^{incendi}

ogni altro? ^{guarantigia}

come ^{impotente}

Giacca ^{propaganda} dell'

scotto del governo non

incendio ^{forse} il

paraggiamento ^{forse} lo

suspensione ^{per} ~~il~~ ^{incendio}

di un'amicizia ^{colpo} ~~colpo~~

che ^{crane} ~~crane~~ ^{risultato} in

W. H. Burges 312

attribuire al go. 44 n.

to the 1st of September 1881

is none on
none further to write

~~non~~ ~~proprietà~~ ~~è~~ ~~non~~ ~~progetto~~

~~non~~ ~~proprietà~~ ~~è~~ ~~non~~ ~~progetto~~

merito: alle commissioni

di un'altra volta. E così.

~~Stabilität für maximale?~~

la sospensione, i tette

and ^{the} death control

Levi's Appellate State

La rebellion, le massacre

resumed the work,

Wm. H. Burleigh Sec. to

L. v. K.

1890

la grande déesse du

person: Mr. Wm. J. Brown

At the same time at 11.00,

L'autorità costituzionale

E. Herikstad, 1891

partido tal los que me

1900-4. 1000

deliberazione di una commissione

~~Hydrobia ulmaria~~

~~Wm. D. Howcott, Sec.~~

London 18

Be sure to see to it that you don't lose it.

Wm. S. Lee

1

Si un diritto reale,

near the lower end

since a few days

your friend & minister,

la casa un tratto si elevatori

ne i modi con cui per

tutti i casi in cui si

uno deve procedere

e tutto dell'ordine

pubblico. E questa è l'idea

che si deve aggiungere

che l'ordine ^{è la base} ~~è la base~~ ^{è la base} ~~è la base~~

del ^{indignità} ~~indignità~~ ^{è la base} ~~è la base~~

incriminato, e se questi

2. ^{sono} ~~sono~~ ^{sono} ~~sono~~ ^{sono} ~~sono~~

autorità giudiziarie

in un ^{tema} ~~tema~~ ^{tema} ~~tema~~

il paese potersi finire

non ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~

giurisprudenza ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~

analitica ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~

giuristi, ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~

16

si commetterà colui che
si fatti che detto luogo
all'assunzione

11. Abbiamo veduto che

in tutti i casi in cui
il giudizio parzialmente
in compromesso l'intero
e si consideri solo

di un'associazione informale

che si compie con

atto, la cognizione dei

documenti appartenenti

in giorni allecite

di arrivare con i documenti

di giorni. ~~Intanto per~~

~~invece di mettere in dubbio~~

~~la scelta di un~~

~~di uomini da proporre~~

Abbiamo con ciò visto
attenzione alla qualità
generale dell'intero
legislazione che

all'obbedienza ai signori
la repubblica - si fatto
della costituzione non
reato, contro la sicurezza
interni, e Interni
dello Stato, e ordine
prosecuzione e esecuzione.
Abbiamo veduto che ^{non erano}
in questo caso non
causare perire e
persone e deportare
l'ommissario generale
d. detto costituzionale, ^{prosecuzione}
che chiamano ai signori
la repubblica di tutti
i fatti inquietati di
città, e città.
Invece dello Stato e dei
art. 9. n. 1. del Codice
di procedura penale.
Internamente non ^{sono}
~~non~~ ^{non} ~~non~~ ^{non}
reati a cui secondo
tutti l'articolo vi-
l'ommissario generale
prosecuzione in d. detto
alle leggi dello Stato
non reati che non
sono contro la
sicurezza interni, e Interni
Invece tuttavia che

11

anche in questo caso

hanno interesse

i giurati, a parte l'

effetto dell'investigazione

per quella di sorpendere

la verità, e quella alla

condanna di colpevoli?

ci pare che per questo

motivo si possa

verosimilmente stare i

giurati sono giurati

ordinari? di quei fatti

di tempo. Ma se non

investato e non

nell'abuso di un diritto

costituzionale se hanno

in mano due prove?

stessa cosa di farsi test
per gli occulti
inoltre la commissione

del reato, e lo stesso

di non darsi contestazione

che potrebbe

^{i giudici}
qualora si giustifica

troppo severi. Le guardie

siano istruite;

magistrati e i giudici del

Re, e deputati del governo

in un luogo del

tenere che ^{per persone} ~~forse~~

della loro
proprietà, ~~non in dubbio~~
se ne debba dire: e visto
siano preoccupati

di ^{infliggere} ~~infliggere~~ la pena

al reato, anziché darsi

19

giocare il suo diritto

costituzionale. Perciò

la legge ha voluto che

nei casi di ^{proibizione} ~~potestà~~

per l'impunità ed il

giudice interpretare la

legge si possa tenero

interpreti della ^{corona} ~~corona~~

di cittadini imparziali

e cui interessi egualmente

e che ^{possano} ~~possano~~ della

Stata non sia turbato,

e che ^{riservano} ~~riservano~~

in tutti i loro

interessi

e in tutti i loro

insolubilità e libertà

conservate sotto costituzione

del regno

10. *Chlorophyllum* ~~in~~ ^{reproduces} ~~in~~ ⁱⁿ ~~the~~ ^{the} ~~water~~ ^{water}

sent by the Government

[illegible]

quanto leggier d'impetriti non è il suo nome

Ne sie stiti sajer?

qualcuno non sarà l'offensore

Grand. nassid.

promissio inducitur

quando necessario

it ~~was~~ ^{is} ~~not~~ ^{participating}

Il M' associazione,

~~noted~~ new marks

I mention Mr. [unclear]

expensive, - ~~the~~

Stano v'ieu d'otto
l'anno

15 al governo, che si
trova in grado di restituire
al suo giusto valore
il prestito che può
prevedere del suo credito.
La maggioranza della
commissione non
è contraria in questo
sentimento. Evidentemente
dopo il giudizio, il debito
si trova in una condizione
diversa da quella in
cui si trova, quando
si trattava di sospensione.
Il fatto che desidero notare

Allo scaturire? Ma se
davanti istruzione del carattere
della società, e dargli
un criterio come un
pronunciare della
sua conservazione.

del suo sviluppo.
quando il pericolo che
il governo

non si sia incagliato
più far correre allo

Stato si assume per
lo criterio: quando lo

realtà non respinge
questo pericolo fare

abbandonare il
nostro governo, il diritto

16) parrebbe meno
 ufficialmente garantito:
 l'interesse non deve
 per noi ^{concedere} ~~essere~~ a
 governo nazionale
 che non si indichi

13

... gli effetti.

Supponasi per contro

che s'abbintano

rispetto a parte del

fatto; e la parte ignorante

abbia visto? ^{Supponiamo} ~~Supponiamo~~

~~invece~~ il caso in cui potrei

aver luogo lo si implorerebbe.

Ma intanto; ~~non si può~~

Gravil

che all'art. 2. del

progetto ^{rispetto a parte} ~~progetto~~ ^{rispetto a parte}

che il diritto di vigilanza

appartiene ai attribuiti

al governo, ~~non~~ ^{non} ~~compreso~~

questo art. col quarto

senza che si sia

lo sciglieramento non

direne, Epistole, e

non dopo la morte

di condanna. In questo

parte il progetto rende

un viaggio di un gran

principio, non è un

spedizione dei

interdizione di

un diritto costituzionale

di cittadini attribuito

giurisdizione del

dell'autorità giudiziaria

e la sua interdizione

non può essere

16/ ^{34,} definitivo, e non in
quanto si si fa mett
me giudiz. giuris. Ric. se
non che il definitivo
ris. gliamento dell
avvicinazione. Dov'è essere
effetto menarsi; e
imprevedibile. All
condanno. Il fatto per
cioè questo potrà aver
luogo potremmo essere
più o meno gravi. ^{esso} ^{potrebbe}
~~potrebbe~~ alla commissione
correlativamente di grado

Il primo caso
di ~~distensione~~ che
~~è stato osservato~~ a qui
ordinando l'effluvio

nei piedi lo si è giunto
repentino dell'ossessione
avvicinazione. Suo vede

che doveva attribuirsi
al magnetismo lo
scatto si saltava

lo sguardo dei casi, e
per premunire, quando
quasi
scorda ~~che~~ che ~~quasi~~
casi questi
lo si vide, ~~rispondeva~~

lo sing liamenti. E l'uso
mentre dell'ossessione

opidano che questi
scatti ~~sono~~ ^{si vedeva}

29.

14.

[illegible]

L'adieu est suspension.

O. L. complimento, con riserva

~~James~~ continuation as c.

a rinviare. La Giustizia

carri ~~matte~~ con ~~gabbie~~

restare incompiuto. M.

save the village & the town

alla legge, e di ingratitudine

repeatedly asked and answered?

intermediate

Dim. 2^a a noiazzina

repeated, & omitted none

non more pietatis h.

ricordi in' me' amiche

unova, a quest'ora

ma se non si può
evitare
chiudere la legge.

guardo siccome

articolo sull'innocenza

Associazione sicca. M

stessi i membri; i quali

per statuti, l. 2. Circolo 1899

now I've made

independent. Later, etc

arrivare quando l'è

from ~~more~~ private life.

rimetto pure la guerra

reversing
ev. rats. *Acidophaga*
1. f. 10

~~di carattere più grande~~
~~di questi giorni e sempre~~

car to Krasnoyarsk

Per il 1.° gennaio 1904
ammontava lo stipendio

18

Allegato al progetto, in forma
del ~~progetto~~ ~~progetto~~
~~legge~~

~~legge~~
~~legge~~ ~~legge~~ ~~legge~~
~~legge~~ ~~legge~~ ~~legge~~
~~legge~~ ~~legge~~ ~~legge~~

Legge ~~legge~~ ~~legge~~ ~~legge~~

ordine ~~ordine~~ ~~ordine~~ ~~ordine~~

autorità ~~autorità~~ ~~autorità~~ ~~autorità~~

non ~~non~~ ~~non~~ ~~non~~

la ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~

Per ~~Per~~ ~~Per~~ ~~Per~~

in ~~in~~ ~~in~~ ~~in~~

carri ~~carri~~ ~~carri~~ ~~carri~~

non ~~non~~ ~~non~~ ~~non~~

di ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~

Ma ~~Ma~~ ~~Ma~~ ~~Ma~~

At ~~At~~ ~~At~~ ~~At~~

che ~~che~~ ~~che~~ ~~che~~

del ~~del~~ ~~del~~ ~~del~~

in ~~in~~ ~~in~~ ~~in~~

per la sua bellezza

A me' atteso e aggiunto
qualche altro ingegno

di reato. ~~Il che per ora è~~

~~che in questi casi, a torto~~

principali di reato

spesso ritenersi che

che intanto non lo

rimuove, che cosa

non è in ~~intanto~~

non fa per altro, e

non interviene alla

rimozione, e hanno anzi

semplicemente quali

congetture terminanti

117 Signori! e l'Italia ~~che~~
 è tanto ^{del suo diritto} ~~che~~ ^{del suo diritto}
 di principio di libertà
 costituzionale e non
 si attiene neppure
 a ~~nessun~~ ^{nessun} ~~principio~~ ^{principio}
 quasi tutti i popoli del
 continente europeo se
 ne ripartiranno. Solo
 rimanendo fedeli a
 questi principi potrà
 vincere le difficoltà
 e gli ostacoli che
 si presentano. Non
 gli ostacoli del ^{mondo} ~~mondo~~ ^{mondo} ~~mondo~~

...e ...

si è mosso. Ma di queste

rispetto,
perché uno di questi
...
... sono ingere

... al punto di

avvicinamento. Non si propone

un progetto, ~~perché~~ ^{se si}
... ~~contenere~~ ^{contenere}

... ~~proponere~~

... ~~proporre~~

... di molto ingiusto.

... ~~potrebbe~~ ^{potrebbe}

... ~~proporre~~ ^{proporre}

... a dilazionare

... ~~non~~ ^{non} ~~temere~~ ^{temere}

... ~~libertà~~ ^{libertà} ~~di~~ ^{di} ~~avvicinamento~~ ^{avvicinamento}

... ~~di~~ ^{di} ~~tutte~~ ^{tutte} ~~le~~ ^{le} ~~viste~~ ^{viste}

... ~~non~~ ^{non} ~~intende~~ ^{intende} ~~tollerare~~ ^{tollerare}



E - ^{2nd to 8} ^{35.} ^{1st} - Being occasion -
is ultimate as birth
commemorate Wm. Huttel's.

(1) T. de Vauguette. Des déclarations sur le mariage
N. 2. Chap. 10. Des déclarations sur le mariage
estend l'égalité d'association en Europe et au statut
et de l'un des déclarations qui en est fait. Le mariage est
un acte de l'individu qui est libre et indépendant.

(2) 1870 que le mariage pour que
l'acte de mariage est un acte de l'individu
pour que l'acte de mariage est un acte de l'individu
je l'espère un jour un jour un
de France pour que l'acte de mariage
le mariage est un acte de l'individu
un nouveau mariage est un acte de l'individu

White. Des déclarations sur le mariage
Départ 12 mars 1871.

Le mariage est un acte de l'individu
pour que l'acte de mariage est un acte de l'individu
N. 2. 270.

Sessione 1861.

Camera dei Deputati

Signori

Progetto di Legge

presentato dal Presidente del

Consiglio, Ministro dell'Interno

(Nattazzi)

nella tornata del

Giugno 1862.

Associazione

~ ~ ~ ~ ~

La legislazione penale vigente nella
antiche Bravimie, punita coll' immediato stia-
gumento, e reprimava col carcere o col confino,
secondo la varietà dei casi, e della persona, qualun-
que associazione di più persone organizzata
in corpo per trattare di oggetti politici od altri,
quando la medesima non si fosse formata col-
permesso dell' autorità legittima, o non si fos-
se osservate le condizioni da questa imposte.

Lo Statuto del 14 Marzo 1848, dichiarò riconf-
ermando il diritto di armarsi, pacificamente e
spaziarvi, uniformandosi alle Leggi che possono
regolano l'esercizio nell'interesse della cura pub-
blica; Dichiarò inoltre questa disposizione non
applicabile alle adunanze in luoghi pubblici
ed aperti al pubblico, i quali rimangono intiera-
mente soggetti alle Leggi di polizia.

Allo Statuto hanno Dato nella stessa anno
1848, un Reale Decreto del 16 Settembre, refo-
~ ~ ~ ~ ~

4
virtù delle facoltà straordinarie attribuite al Governo dalla legge Del 2, presunta Agost, col quale, ad oggetto, come si disse, di far scomparire dal codice penale. allora vigenti, talune disposizioni non più in armonia coll'attuale ordine politico, si dettarono alcune, che le altre, le disposizioni degli articoli 433, 434, 435 e 436, le stesse che vennero più sopra sommariamente riferite.

Questo Decreto del 26, settembre 1848, che implicitamente pare ammettere l'assoluta libertà d'associazione, dovremo naturalmente, in lo Statuto, parte del giure pubblico del nuovo regno d'Italia.

Qui ebbero fine nelle antiche Province le disposizioni legislative sopra il diritto di riunione ed associazione. E tale rimane anche oggi lo Stato della Legislazione Italiana.

Lo svolgimento però delle libertà politiche richiama di buon ora le menti sul carattere in apparenza solo rinviato di Siffatte disposizioni, che pure avevano tratta ad una delle maggiori franchigie costituzionali. E, ritornando sul tenore della legge 26, finiva l'articolo

4

32. Dello Statuto, forse fin d'allora il Duella
se ancora esistesse, nell'interesse della costi-
tuzione la facoltà dell'immediato scioglimento
già concessa al potere esecutivo, se tale facoltà
dovendo essere disgiunta da sanzioni penali, non
fosse per avventura insufficiente, come potesse
accordarsi, col pieno riconoscimento del diritto di
riunione ed associazione la ingerenza della
Legge di polizia, se lo Statuto, ricorrendo a riunioni
non pacifiche in genere, non rendesse necessario
un apposito provvedimento per quelle aventi
ad oggetto atti o deliberazioni di esclusa com-
petenza dell'autorità costituita, se infine il li-
bero esercizio del diritto di associazione potesse
essere regolato nei suoi primordi, e forse uni-
tamente essere infernato nella sanzionata espli-
cazione.

Ma queste varie dubbiezze erano di prevenzione
suggerite dalle condizioni dei tempi, e si tra-
ce gravissime emergenze della politica Nazionale,
e le temporarie aspirazioni della generalità dei
cittadini, senza mai occasione al Governo di
dover moderare nell'interesse dello Stato l'eser-
cizio del diritto d'associazione.

22

4) Così accorsi Durante questa Sessione
parlamentare cominciarono vivamente la pub-
blica opinione e ridestarono tutte le antiche
preoccupazioni. Si lamentò più che mai il
difetto di apposita legge, o per dir meglio, la
indeterminatezza del diritto penale vigente,
e mentre il Governo Del Re venne solennemente
richiesto di suoi intendimenti sopra questa pub-
blica adunanza che assumendo forme parlamen-
tari, esortarono propositi contrarij alla Sien-
tezza Dello Stato, Soprattutto nei rapporti
internazionali, ogni futuro provvedimento del
lo stesso Governo fu da un'altra parte denun-
ciato come incostituzionale e la premunziata
proposta di Legge si dichiarò non solo neces-
saria, ma lesiva della libertà politica.

Il Governo Del Re porta opinione che nel con-
tento Dello Statuto e nella Stato avendo incompiuto
dell'attuale legislazione il potere esecutivo pos-
sa aver titolo sufficiente a comprimere l'eserci-
zio Del diritto d'associazione, sempre quando non
trafenda lo scopo e volga in danno ed in pericolo
della cosa pubblica, così ancora egli opina che l'
Autorità Del Parlamento e lo spirito pubblico
siano egualmente in ogni tempo all'abuso di tale

3

1
facoltà. Ma perchè questa stessa sempre-
tenza del potere esecutivo si vorrebbe riservata
in dubbio, quando così ai suoi provvedimenti
quella efficacia che essi attingono ad una sua
fedeltà, legalità ed al consenso unanime della
pubblica opinione, perchè il carattere odier-
namente assunto da talune associazioni non
trova un preciso riscontro nel giure penale.
Del resto, il Governo medesimo reputa ora un-
fatto che una legge affermi solennemente
la sua prerogativa, compia una lacuna della
legge vigente, ed offraggi con determinate sanzio-
ni penali l'azione che egli può essere quando
che sia chiamato ad esercitare. Con ciò vorrà
espandere pienamente attuata la disposizione
dello Statuto che, nel riconoscere il diritto d'
armarsi pacificamente e senz'armi, lo vuole
pur subordinato all'osservanza di una legge
che ne regoli l'esercizio nelle intenzioni della
sua pubblica.

Questo per la provvidenza che il Governo
invoca, del rimanente ogni limitazione del
diritto d'associazione, cioè l'obbligo, per gli as-
socianti, ad assomarsi d'informare l'Autorità

4 costituita e la facoltà in questa di apparire
al suo futuro esercizio una qualsivoglia condi-
zione, sembra al Governo sovrachia ad im-
provvisa. Imperocchè troppo breve inter-
vallo corre in materia di libertà politica
da uno Stato di tutela governativa ad uno
Stato di Depressione.

Al somigliante concetto s'informa adunque
lo Schema di Legge che il Ministero rassegna
presentemente alle vostre Deliberazioni.
Essendo ovviamente dello a paciazioni
che possono vulnerare la sicurezza delle per-
sone e degli averi, l'articolo 1. dell'annesso
progetto contempla soltanto quelle che
possono offendere gli interessi proprii dello
Stato, enumerando i fatti ed atti aventi questo
carattere, e li comprende esplicitamente fra
i reati. L'Articolo 2. dichiara egualmente
espressamente la facoltà del Governo di or-
dinare lo scioglimento delle a paciazioni
incompiute in uno dei fatti ed atti preallegati,
e poichè quest'unico provvedimento non
sarebbe a togliere la possibilità di un nuovo
conflitto, l'Articolo 4. prevede inoltre la

continuità del Consiglio o dell'opera, e
fatta a tre mesi la decisa massima della
pena, ove i reudvi siano i capi, i direttori
e gli amministratori della già disciolta
associazione. Per fine, trattandosi di persona-
lità da infliggersi per abuso di una libertà
consacrata dallo Statuto, l'Art. 3, induce
a far procedere di pari passo col provvedimento
amministrativo l'istituzione d'una
procedura ed a comprovare in tal guida
sulla pubblicità del rito giudiziario l'opo-
portunità della misura dal Governo adottata.

Signori, accogliendo questa proposta di
Legge, voi avete sciolto l'autorità esecutiva
della ambagi d'una vergatib. di suppone
e se un nuovo omaggio così al beneficio edor-
cizio d'una pregiudiz. libertà come allo sopra-
sue esigenze dello Stato.

Nell'attuale perturbazione degli animi
lo spirito d'associazione può facilmente deg-
nerare in singurata impontitudine. Però,
come l'azione intempestiva e mal misurata di
privati cittadini potrebbe metterla a repentaglio
i grandi risultati finora ottenuti coll'opera pro-
vanta e sempre progredire del Governo, e dispendio
confermato il mandato a questo comitato sia proclamata la
sua compagna a provvedere per quando più intemperie la sicurezza
l'armonia della Nazione.

" Progetto di Legge -"
Vittorio Emanuele II. per grazia di
Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Art. 1°: *Effetti e gli atti d'una qualsiasi associazione, diretti a promuovere vendite d'armi ed acquisti d'armi e munizioni senza l'assenso del Governo, o a diffondere principii contrarii allo Statuto, al fine di compromettere la sicurezza dello Stato, saranno puniti col carcere o col confino, salvo le maggiori pene contemplate per casi speciali dalle leggi vigenti.*

Art. 2°: *L'associazione predetta potrà essere sciolta dal Governo con Decreto Reale.*

Art. 3°: *Effetti ed atti che hanno dato luogo allo scioglimento saranno immediatamente denunciati all'autorità Giudiziana per l'opposto provvedimento a termini dell'Art. 1°.*

Art. 4°: *Se membri d'una associazione di sciolta, che si riuniscono durante il procedimento o dopo la sentenza di condanna, continuano a fare atti dipendenti dall'associazione, saranno egualmente puniti col carcere o col confino.*

Per i capi, Direttori ed Amministratori la pena non sarà minore di tre anni.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

*Sulla proposizione Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri,
Nostro Ministro Segretario Di Stato per gli Affari Dell'Interno,
Sentito il Detto Consiglio,*

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

*Il Presidente Del Nostro Consiglio Dei Ministri, Mi-
nistro Dell'Interno, è incaricato di presentare al Parlamento,
svolgere i motivi, e sostenere la discussione Dell'unico Progetto
di legge riguardante le Associazioni.*

*Lo stesso Nostro Ministro provvederà alla esecuzione
Del presente Decreto.*

Dato in Torino, addì 1.º giugno 1862.

Vittorio Emanuele

U. Staloff

R.
H. H. H. H.
2011.